

Contratto di assicurazione Danni Natanti

Passione Blu

Condizioni di Assicurazione Danni Natanti

Edizione 09/06/2021

Modello: NA01

Servizio Clienti



Per qualsiasi informazione,
chiarimento o supporto

GLOSSARIO

Abbandono: si ha abbandono quando, in conseguenza di un unico sinistro:

- l'unità è divenuta assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari e l'unità non può, anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in altro posto ove siano tali mezzi, né procurarseli facendone richiesta altrove;
- l'unità si presume perita ai sensi dell'art. 162 del Codice della Navigazione.

Apparato motore: il motore propulsore con il relativo equipaggiamento elettrico ed impianti accessori, il riduttore, l'invertitore, la linea d'asse od il piede poppiere, l'elica, i macchinari e gli impianti per i servizi ausiliari di bordo.

Armamento frazionato: quando l'attacco dello strallo di prua all'albero è posizionato ad una altezza inferiore al 95% della lunghezza dell'albero stesso, misurato dalla coperta.

Assicurato:

- per la **Garanzia Danni** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- per la **Garanzia Infortuni** il "Conducente" in quanto persona fisica;
- per la **Garanzia Assistenza:**
 - il "Contraente" in quanto persona fisica;
 - il legale rappresentante della Società se il Contraente è una persona giuridica;in ambedue i casi tutte le persone che si trovano a bordo dell'unità da diporto assicurata purché il loro numero non superi quello indicato dal costruttore e quello previsto dalle norme vigenti.

Assicurazione: insieme di garanzie prestate all'Assicurato tramite la polizza.

Cattivi tempi: avarie subite dalle macchine per sforzi e sollecitazioni anomali, provocati dalle avverse condizioni atmosferiche.

C.d.A. – Codice delle Assicurazioni - decreto legislativo 7 Settembre 2005 n. 209 (DL 07.09.05 n. 209) e successive modifiche e/o integrazioni.

Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito indicata, per brevità, "AWP P&C"), che provvede 24 ore su 24 e per tutta la durata dell'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Cessionario: soggetto che acquista dal cedente la titolarità del contratto di assicurazione.

Colpa nautica: colpa del Comandante, del conducente e/o dell'equipaggio nella condotta nautica dell'unità come definito all'art. 524 del Codice della Navigazione.

Conducente: la persona alla guida dell'unità da diporto assicurata.

Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Contratto: insieme dei documenti che provano l'assicurazione.

Crocette acquartierate: le crocette dell'albero la cui angolazione, rispetto alla sezione maestra dello scafo, è uguale o maggiore di 21 gradi.

Day Hospital: il ricovero in Istituto di cura che si esaurisce in giornata.

Degrado: deprezzamento dell'unità e delle sue parti dovuto ad usura e/o invecchiamento.

Distruzione: danni all'unità tali da ridurlo a relitto.

Esclusioni (di garanzia): situazioni e/o condizioni, specificamente richiamate nel contratto, che l'Impresa dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.

Esplosione: lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Familiari: il coniuge, il partner di unione civile, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi, del "Contraente", in quanto persona fisica, nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado, sempreché conviventi o a carico del "Contraente" stesso, in quanto da parte di quest'ultimo si provveda abitualmente al loro mantenimento.

Franchigia: importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Impianto elettrico: le batterie, i generatori di corrente elettrica, le macchine e le apparecchiature elettriche, i quadri elettrici, i dispositivi di protezione ed i cavi elettrici.

Impresa: Allianz S.p.A.

Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo o Indennità: la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.

Infortunio:

- per la **Garanzia Infortuni** l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o l'invalidità permanente;
- per la **Garanzia Assistenza** l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, l'invalidità permanente o l'inabilità temporanea.

Invalidità permanente: la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato.

Istituto di cura: ogni struttura sanitaria, pubblica o privata, regolarmente autorizzata all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono considerati Istituti di cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le residenze sanitarie assistenziali, i gerontocomi e gli ospizi per anziani, nonché le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.

Laguna di Venezia: delimitazione territoriale così come definita dal DM 9 febbraio 1990 e/o successive modificazioni.

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

Mareggiata: fenomeno che si verifica lungo le coste esposte a venti di burrasca che, spirando con continuità dal largo, danno origine a un moto ondoso di intensità tale da far subire alle masse d'acqua una traslazione violenta e subitanea per cui si abbattono rovinosamente contro le rive.

Massimale: limite economico massimo entro il quale l'Impresa può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Nodo: l'unità di misura della velocità in mare corrispondente ad un miglio nautico per ora.

Perdita Totale: si ha la perdita totale quando, a seguito di qualsiasi avvenimento, sia perduto il "corpo" dell'unità (partita "a-corpo" della polizza) e le altre partite assicurate esistenti a bordo e perdute nel medesimo sinistro.

Perdita Totale Costruttiva: si ha la perdita totale costruttiva quando, in conseguenza di un unico sinistro, l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dall'unità raggiunge il valore commerciale dell'unità stessa al momento del sinistro.

Polizza: documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Porto di stazionamento abituale: il porto o la località anche a terra, dove l'unità da diporto ha stazionato o è previsto che stazionerà per un periodo superiore a tre mesi.

Premio: somma dovuta dal Contraente all'Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.

Quadrante: la quarta parte (angolo di 90 gradi) della rosa dei venti.

Ricovero: la degenza comportante pernottamento nell'Istituto di cura.

Rischio: eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita delle persone.

Risoluzione: scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.

Rivalsa: azione esercitata dall'Impresa nei confronti del Contraente e/o dell'Assicurato e/o di Terzi, in presenza delle situazioni disciplinate in polizza, per recuperare le somme eventualmente pagate ai danneggiati.

Sartie volanti: le sartie, destinate a contrastare gli sforzi dell'albero ad armamento frazionato, che vengono tesate verso poppa. Le sartie volanti sono considerate strutturali quando, in presenza di armamento frazionato, l'albero non è dotato di crocette acuartierate.

Scoperto: la parte di danno, espressa in percentuale, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Terrorismo: qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

Unità: la costruzione destinata alla navigazione sia essa nave da diporto, imbarcazione da diporto o natante da diporto come definita dalla Legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni, o la costruzione descritta in polizza, comunque destinata alla navigazione. Le unità si distinguono, inoltre, tra quelle soggette all'obbligo di assicurazione ai sensi del C.d.A. e successive modificazioni, e quelle non soggette a detto obbligo.

Valore Commerciale: il valore reale dell'oggetto assicurato al momento del sinistro ovvero la somma che sarebbe necessaria all'acquisto di un oggetto simile o equivalente a quello assicurato per età, caratteristiche, prestazioni e rendimento, escluso ogni maggior valore per pregio storico o valore connesso all'esercizio dell'attività professionale.

Valore a nuovo: valore equivalente alla somma necessaria per riacquistare o per ricostruire l'oggetto assicurato, o la parte dello stesso, colpito da sinistro indipendentemente dal valore commerciale che lo stesso aveva prima del sinistro.

Valore Stimato: valore che, mediante apposito patto speciale, le parti (Contraente/Assicurato e Impresa) convengono di attribuire all'oggetto assicurato, rinunciando all'applicazione dell'art. 1907 C.C..

Qualunque dichiarazione o perizia estimativa non espressamente approvata per iscritto dall'Impresa deve intendersi nulla e priva di effetto ai fini contrattuali.

Sommario

NORME GENERALI.....	5
GARANZIA DANNI.....	8
CONDIZIONI PARTICOLARI.....	15
GARANZIA INFORTUNI.....	23
ASSISTENZA	28

SEZIONE 1 NORME GENERALI

Articolo 1 – Decorrenza e durata del contratto

Se il premio, o la prima rata di esso, è stato pagato, come da apposita ricevuta rilasciata dall'Impresa, l'Assicurazione:

- decorre dalle ore 24 (salvo accordi diversi) del giorno indicato nella Scheda di Polizza;
- scade alle ore 24 del giorno riportato in Scheda di Polizza.

L'Assicurazione non può avere una durata pari alla frazione di anno più l'anno intero.

Articolo 2 – Durata e prosecuzione del contratto

L'Assicurazione ha durata annuale e scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata nella Scheda di Polizza **senza necessità di disdetta**; tuttavia l'Impresa ne garantisce l'operatività **fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza**. Questa estensione di ulteriori 15 giorni viene meno dalla data di effetto (data di decorrenza) di un eventuale nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio.

L'Impresa può formulare una proposta di proroga/rinnovo comunicando al Contraente il premio da corrispondere. Il Contraente può manifestare la propria volontà di accettare la proposta di proroga/rinnovo del contratto mediante il pagamento del premio propostogli dall'Impresa. Queste le modalità per attivare la proroga/rinnovo del contratto:

l'Impresa:

1. emette avviso di scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 giorni;
2. formula la proposta di proroga/rinnovo e comunica direttamente o tramite un intermediario il premio da corrispondere.

Il Contraente:

3. entro il 15° giorno successivo alla scadenza del contratto accetta la proposta di proroga/rinnovo provvedendo al pagamento del premio richiesto;
4. riceve i documenti di polizza senza ulteriori formalità.

Il rapporto assicurativo conseguentemente prosegue senza soluzione di continuità per un'ulteriore annualità dalla scadenza e così per le scadenze successive.

Il Contraente che, alla scadenza, in luogo del rinnovo di cui al presente articolo e secondo la procedura indicata, intenda estendere il contenuto del contratto a nuove garanzie, modificare quelle esistenti o rinunciare a talune di esse, dovrà stipulare un nuovo contratto.

Articolo 3 – Pagamento del premio

Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza. I premi successivi devono essere pagati alle scadenze previste, contro rilascio di quietanza emessa dall'Impresa, nella quale sono indicati la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento deve essere effettuato all'agenzia alla quale è assegnato il contratto, o all'Impresa.

Se il Contraente non paga le rate di premio successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo la scadenza e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Il premio, salvo i contratti di durata inferiore a 12 mesi, è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero anche se ne è stato concesso il frazionamento; in caso di frazionamento del premio può essere prevista un'addizionale nella misura indicata in Scheda di Polizza.

Articolo 4 – Vendita e consegna in conto vendita dell'unità

La vendita o la consegna in conto vendita dell'unità determina, a scelta del venditore, uno dei seguenti effetti:

sostituzione con altra unità

Il venditore può rendere valida la polizza stipulata a copertura dell'unità originaria – venduta o in conto vendita - per altra unità di sua proprietà. In questo caso:

- se ciò comporta una variazione del premio, si procede al conguaglio.

vendita o consegna in conto vendita senza acquisto di altra unità

La polizza si risolve con la restituzione del premio **al netto delle imposte** dal giorno di consegna dal Contraente all'Impresa dei documenti assicurativi, di copia dell'atto di vendita o documento comprovante l'avvenuta consegna in conto vendita.

L'Impresa in ogni caso non provvederà alla restituzione della maggiorazione di premio eventualmente richiesta per i contratti di durata inferiore all'anno.

Articolo 5 – Risoluzione anticipata del contratto

Nel caso di:

- **Furto o rapina – il Contraente deve informare l'Impresa e consegnare** copia della relativa denuncia fatta all'autorità pubblica.
La polizza si risolve con rimborso del premio, **al netto di imposte e contributi**, dal giorno successivo alla data di denuncia di furto dell'unità.
- **Vendita, demolizione, distruzione o esportazione definitiva, perdita effettiva o presunta** - il Contraente può richiedere:
 - di rendere valida la polizza dell'unità demolita per altra unità di sua proprietà e dello stesso uso;
 - la risoluzione del contratto e il rimborso del premio, al netto di imposte e contributi dal giorno di restituzione dei documenti assicurativi.

Nei casi sopra indicati, per le Imbarcazioni da diporto e le Navi da diporto, il Contraente deve consegnare documento attestante la cancellazione dai registri tenuti dall'Ufficio di iscrizione a cui l'unità era registrata (Capitaneria di porto oppure Ufficio circondariale marittimo oppure Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri) oppure idonea documentazione che comprovi la vendita.

L'Impresa non restituisce la maggiorazione di premio eventualmente richiesta per i contratti di durata inferiore all'anno.

Articolo 6 – Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e per le stesse persone sotto pena di decadenza dal diritto all'indennità.

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Articolo 7 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - aggravamento di rischio

In applicazione degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o al risarcimento, nonché l'annullamento del contratto stesso.

Se nel corso del contratto si verificano variazioni nelle caratteristiche del rischio che comportano un aggravamento dello stesso, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne immediata comunicazione all'Impresa indicando gli estremi della variazione stessa.

Per tali variazioni vale il disposto dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Articolo 8 – Sanctions limitations exclusion clause

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Articolo 9 – Modifiche dell'assicurazione

Le modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dall'Impresa e dal Contraente.

Articolo 10 – Rinvio alle norme di legge

La polizza è regolamentata dalla legge italiana. Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana vigente.

Articolo 11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

SEZIONE 2

GARANZIA DANNI

Norme che regolano l'assicurazione dei danni della propria unità.

Articolo 1 - Oggetto assicurato

L'unità da diporto è costituita da scafo, apparato motore, impianto elettrico, mobilio fisso, provviste ordinarie, dotazioni di sicurezza ed altre attrezzature e strumenti per la navigazione previste da norme di legge e da regolamenti (**partita "a - corpo"**).

La garanzia si estende anche alle seguenti altre partite se in polizza sono indicate le somme assicurate, o se è fornita altrimenti prova della loro esistenza alla data di decorrenza del rischio:

- attrezzature, equipaggiamenti e strumenti per la navigazione non previsti da norme di legge e da regolamenti come apparecchi audio e audiovisivi stabilmente fissati all'unità da diporto (**partita "b - dotazioni" della polizza**);
- battelli di servizio e/o motori di servizio (**partita "d - battelli e/o motori di servizio"**).

Per le unità a vela la partita "a – corpo" comprende altresì alberi, manovre fisse e correnti, dotazioni standard di vele (un fiocco e/o un genoa ed una randa per ciascun albero).

Inoltre, per le unità a vela è compresa anche la seguente partita se in polizza sono indicate le somme assicurate o se è altrimenti fornita prova della sua esistenza alla data di decorrenza del rischio:

- vele supplementari rispetto a quelle standard di cui alla partita "a" (**partita "c - vele extra"**);

L'unità non comprende:

- indumenti ed oggetti di uso personale, bauli, valigie e borse, apparecchiature fotografiche e da ripresa;
- attrezzature da immersione e/o pesca subacquea;
- documenti, denaro, titoli di credito, gioielli ed oggetti in materiale prezioso;
- oggetti d'arte e di antiquariato.

Articolo 2 - Somma assicurata

La somma assicurata è quella dichiarata dal Contraente ed indicata in polizza, e deve corrispondere al valore commerciale dell'unità. In ogni caso tale somma costituisce l'importo massimo indennizzabile per evento ed annualità assicurativa.

Se manca l'indicazione partitaria dei valori, la somma assicurata si intende riferita soltanto alla partita "a – corpo", salvo provare alla data del sinistro, la preesistenza degli oggetti di cui alle altre partite. Ai sensi di quanto stabilito al comma II dell'articolo 515 del Codice della Navigazione i valori dichiarati in polizza dal Contraente non equivalgono a stima.

Articolo 3 - Rischi assicurati

L'Impresa, fatto salvo quanto previsto ai seguenti artt. 4 "Precisazioni e limitazioni" e 6 "Esclusioni" di cui alla presente sezione, assicura i danni materiali e diretti subiti dall'unità descritta in polizza a seconda della forma di garanzia convenuta e richiamata in Scheda di Polizza:

"A" (garanzia massima)

Unità da diporto

L'Assicurazione copre la Perdita Totale, la Perdita Totale Costruttiva e l'Abbandono dell'unità da diporto in seguito a qualsiasi avvenimento.

L'assicurazione **dei danni parziali** è prestata alle seguenti condizioni:

- a) i danni allo scafo e ad altre parti dell'unità, non menzionate alle successive lettere del presente articolo, sono indennizzabili in conseguenza di qualsiasi avvenimento;
- b) i danni all'apparato motore ed all'impianto elettrico sono indennizzabili in quanto siano conseguenza diretta di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto e collisione, ovvero di affondamento, sommersione o allagamento dell'unità causati da movimento ondoso per cattivo tempo;
- c) i danni alle parti pneumatiche dei mezzi pneumatici sono indennizzabili in quanto siano conseguenza di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, furto, rapina e pirateria;

- d) i danni alle vele sono indennizzabili in quanto siano conseguenza della rottura delle manovre fisse o degli alberi, aste, pennoni, boma ai quali erano fissati, oppure da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto o collisione dell'unità.

Se l'unità naviga in un periodo diverso da quello convenuto in polizza, i danni parziali sono assicurati a termini previsti per la garanzia "B" ridotta.

Unità da lavoro

L'Assicurazione copre la Perdita Totale, la Perdita Totale Costruttiva e l'Abbandono, **esclusi i casi di furto, rapina e pirateria**, dell'unità da lavoro, in seguito a qualsiasi avvenimento.

L'assicurazione dei **danni parziali** è prestata alle seguenti condizioni:

- a) i danni allo scafo e ad altre parti dell'unità non menzionate alle successive lettere del presente articolo, sono indennizzabili in conseguenza di incendio, fulmine, esplosione, incaglio, urto, collisione contro altre unità;
- b) i danni alle parti pneumatiche dei mezzi pneumatici sono indennizzabili in quanto siano conseguenza di incendio, fulmine, esplosione;
- c) i danni all'apparato motore ed ai timoni sono indennizzabili in quanto siano conseguenza di incendio, fulmine, esplosione, incaglio, collisione contro altra unità.

"B" (garanzia ridotta)

Unità da diporto

L'Assicurazione copre la Perdita Totale, la Perdita Totale Costruttiva e l'Abbandono dell'unità da diporto a seguito di qualsiasi avvenimento. I danni parziali sono assicurati se conseguenti ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, furto, rapina e pirateria.

Unità da lavoro

L'Assicurazione copre la Perdita Totale, la Perdita Totale Costruttiva e l'Abbandono, esclusi i casi di furto, rapina e pirateria dell'unità da lavoro o uso privato, a seguito di qualsiasi avvenimento. I danni parziali sono assicurati se conseguenti ad incendio, fulmine, esplosione.

"C" (garanzia minima)

L'Assicurazione copre la Perdita Totale, la Perdita Totale Costruttiva e l'Abbandono dell'unità in conseguenza di qualsiasi avvenimento esclusi i casi di furto, rapina e pirateria.

Inoltre, a fronte di tutte e tre le predette forme di garanzia (garanzia "A", "B" e "C"), la copertura assicurativa comprende anche:

- **per le unità da diporto** le spese ed il compenso di assistenza o di salvataggio nonché le spese per la rimozione del relitto imposta dalle Autorità competenti;
- **per le unità da lavoro** le spese ed il compenso di assistenza o di salvataggio. Sono escluse dalla copertura **le spese per la rimozione del relitto**. I danni alle attrezzature utilizzate per il lavoro e per la pesca (quali reti, palamiti, salpareti, cavi, gru, argani etc.) purché si trovino a bordo dell'unità, sono indennizzabili solo se dipendenti da Perdita Totale o Abbandono. Dalla copertura assicurativa scelta dall'Assicurato e indicata in polizza sono comunque **esclusi i danni subiti dalle merci trasportate**.

Articolo 4 - Precisazioni e limitazioni

La garanzia è operante esclusivamente:

- a) per la navigazione da diporto senza il fine di lucro, oppure per le unità da lavoro con riguardo alla navigazione indicata nella relativa licenza;
- b) durante:
 - la navigazione o la giacenza in acqua con persone a bordo;
 - le operazioni di rimorchio per prestare assistenza o salvataggio e quando rimorchiata per necessità;
 - la giacenza senza persone a bordo:
 - in porto;
 - in acque marine protette dai venti e dal movimento ondoso per almeno tre quadranti (cioè quando vi sia riparo per almeno 270 gradi di bussola);

- in acque interne;
- a terra;
- l'alaggio, il varo e la movimentazione a terra nell'ambito degli approdi, dei porti, dei cantieri e dei rimessaggi, effettuati con mezzi idonei;
- l'ordinaria manutenzione e le riparazioni di danni a carico dell'Impresa.

La garanzia non è operante:

- per unità a motore:
 - se l'unità ha una velocità massima superiore a 60 nodi (kn);
- per unità a vela (per sole unità da diporto):
 - con armamento frazionato e crocette non acquistate unitamente a sartie volanti strutturali;
 - con albero in carbonio;
 - multiscafo di lunghezza inferiore a 10 metri;
 - prototipi;
- se il conducente e/o l'unità e/o l'utilizzo della stessa non sono in regola con le leggi, i regolamenti e le disposizioni in vigore;
- per le unità autorizzate alla navigazione temporanea perché in attesa di immatricolazione, se non provviste del certificato di conformità al prototipo omologato oppure della dichiarazione del R.I.NA ai fini del "certificato di sicurezza", fermo l'obbligo, ad avvenuta immatricolazione, di comunicare all'Impresa il numero definitivo di iscrizione nei registri;
- per unità per le quali è stata già presentata la richiesta di immatricolazione e se il conducente non è munito delle regolari abilitazioni alla conduzione, quando previste;
- quando l'unità venga usata per contrabbando, commercio proibito o clandestino o altri usi illeciti;
- quando l'unità è usata per partecipare a gare o competizioni sportive, regate veliche, compresi i relativi allenamenti e prove, nonché alle verifiche preliminari e finali se previste dal regolamento di gara;
- durante la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni;
- durante il periodo in cui l'unità è adibita a scuola di vela o di guida;
- durante il periodo di noleggio, quando l'unità è concessa a noleggio occasionale (D. Lgs. 171/2005 e successive modifiche e/o integrazioni);
- per le unità adibite ad uso lavoro o adibite a pesca turismo, nei casi in cui la navigazione o l'uso dell'unità non siano in regola con le disposizioni o le prescrizioni previste dalla legge vigente ed indicate nei documenti di navigazione dell'unità stessa, quali a titolo esemplificativo: il Certificato di Classe, il Certificato di Navigabilità, il Certificato di Idoneità, la Licenza di Navigazione, Ruolo Naviglio Minore validi per la zona di esercizio.

Per le unità da diporto, assicurate nelle forme di garanzia "A" e "B", l'assicurazione non è operante, nei seguenti casi:

- Garanzia Furto totale
Se al momento dell'evento:
Quando l'unità è a terra
 - l'unità non sia riposta in locali chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati;
 oppure
 - non siano stati predisposti idonei sistemi di chiusura o congegni antifurto;
 oppure
 - anche in presenza di sistemi di chiusura o congegni antifurto, il furto sia stato commesso senza effrazione o scasso dei medesimi;
- Quando l'unità è in acqua*
 - se si trovi fuori da un porto o da un approdo riconosciuto o da un ormeggio autorizzati dall'autorità competente, senza persone a bordo, senza idoneo servizio di sorveglianza. Tale limitazione non è operante quando l'unità, al momento dell'evento, si trovi ormeggiata nella Laguna di Venezia, senza persone a bordo e senza idoneo servizio di sorveglianza, purché l'unità stessa sia munita di idonei sistemi di chiusura o siano stati predisposti idonei congegni antifurto.

- l'unità si trovi all'interno di aree marine interdette alla navigazione dall'autorità competente senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti.
- Garanzia Furto parziale
Quando l'unità è a terra oppure in acqua
 - quando gli oggetti assicurati non stabilmente fissati all'unità non siano protetti da adeguata chiusura o congegno antifurto e/o non siano riposti in locali chiusi (a bordo o a terra) ed il furto sia stato commesso senza effrazione o scasso dei sistemi di chiusura o del congegno antifurto. Il suddetto disposto non vale per i battelli di servizio e per i mezzi di salvataggio quando l'unità si trova in acqua.

Articolo 5 - Validità territoriale

Salvo quanto eventualmente previsto sia diversamente disciplinato dalle singole garanzie, la garanzia Danni è operante esclusivamente nei seguenti limiti geografici:

Quando l'unità è in acqua:

- per le unità da diporto: nel Mar Mediterraneo fra lo Stretto di Gibilterra, lo Stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonché nelle acque interne dei Paesi Europei;
- per le unità da lavoro: nei limiti previsti dalla licenza di navigazione e comunque nell'ambito delle acque territoriali italiane.

Quando l'unità è a terra:

- nei paesi bagnati dalle predette acque, sia marine che interne.

Articolo 6 – Esclusioni

Sono sempre esclusi i danni conseguenti a:

Per tutte le forme di garanzia

- a) dolo del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l'unità a qualsiasi titolo, dei familiari, dei soci o dei dipendenti delle persone sopraindicate, del conducente e dell'equipaggio;
- b) colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l'unità a qualsiasi titolo; tuttavia, se uno degli stessi è anche conducente dell'unità, l'Impresa risponde limitatamente alla colpa nautica del medesimo salvo non assurga a colpa con previsione dell'evento;
- c) insufficienza delle misure di protezione e/o dei sistemi di ormeggio, di ancoraggio e di invasatura dell'unità stessa e/o del battello di servizio durante la loro giacenza, sia temporanea sia stagionale, in acqua o a terra;
- d) innavigabilità dell'unità, deficiente manutenzione, osmosi, bruma, usura, vizio occulto scopribile con la normale diligenza;
- e) alluvione, inondazione,
- f) terremoto, movimenti tellurici, eruzione vulcanica e onde anomale quando da questi fenomeni generate;
- g) atti vandalici, di sabotaggio ed atti dolosi in genere, nonché atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro;
- h) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotte civili che ne derivino, oppure qualsiasi atto di ostilità da parte o contro una potenza belligerante; cattura, sequestro, arresto, impedimento o detenzione, requisizione, confisca, espropriazione e loro conseguenze od ogni tentativo fatto a tale scopo; mine, bombe, siluri e qualunque altro relitto di arma da guerra dispersi o abbandonati;
- i) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
- j) materie esplosive o corrosive e quelli provocati da materie infiammabili che non siano di normale dotazione dell'unità;
- k) danni da bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;
- l) danni ai battelli di servizio trainati a rimorchio;
- m) parti affette da vizio occulto, nonché le perdite o spese sostenute allo scopo di rimediare ad errori di progettazione, costruzione o precedente riparazione;
- n) danni causati all'apparato motore e/o all'impianto elettrico a seguito di:

- surriscaldamento dell'apparato motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese a mare;
 - ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese a mare;
 - urto o avvolgimento di cavi o di altri oggetti nell'elica se non risultano tracce visibili;
- o) danni ai motori fuoribordo caduti in mare, salvo che ciò sia conseguenza di urto, collisione, incaglio;
- p) danni materiali e diretti conseguenti alla Violazione dei Sistemi informatici/elettronici di bordo.

Articolo 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) far pervenire all'Impresa e/o all'agenzia presso la quale è appoggiato il contratto avviso scritto, ai sensi dell'articolo 1913 codice civile, preceduto da telegramma o telefax per danni di notevole gravità o in caso di salvataggio, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne abbia avuto conoscenza; il predetto avviso deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, la data, il luogo, le cause del sinistro e l'indicazione esatta di dove si trova l'unità per gli accertamenti peritali, prima dell'inizio delle riparazioni;
- b) procedere al salvataggio dell'unità e comunque prendere tutte le misure necessarie (articolo 1914 Codice Civile) per evitare o diminuire il danno. L'intervento dell'Impresa per il salvataggio e/o la conservazione dell'unità non pregiudica i suoi diritti;
- c) compiere gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa dell'Impresa contro ogni eventuale terzo responsabile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1916 codice civile; su richiesta e a rischio e spese dell'Impresa, devono essere compiuti, in nome proprio, tutti gli atti stragiudiziali e giudiziali che siano ritenuti necessari ed opportuni;
- d) far pervenire all'Impresa e/o all'agenzia presso il quale è appoggiato, nel più breve tempo possibile, copia della denuncia di "avvenimento straordinario" fatta all'Autorità Marittima (all'Autorità Consolare se all'estero) nei termini previsti dall'articolo 182 Codice della Navigazione n. 327 del 30/03/1942 e successive modifiche e/o integrazioni e dall'articolo 60 del Codice della Nautica da diporto D. lgs. n. 171 del 18/07/2005 e successive modifiche e/o integrazioni.

In caso di FURTO TOTALE o RAPINA dell'unità l'Assicurato dovrà fornire all'Impresa originale della licenza o del certificato di navigazione – copia delle chiavi – fattura di acquisto o documentazione equivalente degli accessori aggiuntivi.

Nel caso di sinistri derivanti da reato, l'Assicurato deve inoltre far pervenire all'Impresa e/o all'agenzia presso il quale è appoggiato copia della denuncia fatta all'Autorità Giudiziaria od ai competenti Organi di Polizia. Se tali sinistri sono avvenuti all'estero la denuncia deve essere reiterata all'Autorità italiana e copia della stessa deve essere inviata all'Impresa.

Articolo 8 - Accertamento del danno

L'Impresa ha il diritto di far constatare e stimare i danni da un perito di sua fiducia prima della loro riparazione o della rimozione del relitto.

Articolo 9 - Liquidazione del danno

Il limite massimo dell'obbligazione dell'Impresa è pari alla somma assicurata, salvo quanto previsto per le unità da diporto dal successivo articolo 10 "Spese e compenso di assistenza e salvataggio – Spese per la rimozione del relitto" e, per le unità da lavoro od uso privato dal successivo articolo 11 "Spese e compenso di assistenza e salvataggio".

Il valore indicato in polizza per ogni partita costituisce il limite di indennizzo per tali beni.

- *Indennizzo per Perdita Totale*
Fermo il limite sopraindicato, l'indennizzo per perdita totale dell'unità è pari al suo valore commerciale al momento del sinistro.
- *Indennizzo per Perdita Totale Costruttiva e Abbandono*
L'Assicurato può esigere l'indennizzo per Perdita Totale nel caso di perdita totale costruttiva o di abbandono dell'unità in favore dell'Impresa. Dall'indennizzo è dedotto il valore del relitto e degli altri beni assicurati non danneggiati.
- *Indennizzo per Danni Parziali*

Nella liquidazione dei danni parziali sono ammesse a indennizzo solo le spese di riparazione sostenute e quelle accessorie rese necessarie dalle riparazioni stesse. In caso di sostituzione di parti o di oggetti danneggiati, rimarrà a carico dell'Assicurato la differenza fra il valore a nuovo e quello delle parti o degli oggetti sostituiti ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 535 Codice della Navigazione N. 327 del 30/03/1942 e successive modifiche e/o integrazioni. L'indennità per danni parziali è soggetta alla "regola proporzionale" come disciplinata dall'articolo 1907 codice civile.

Articolo 10 - Spese e compenso di assistenza e salvataggio – Spese per la rimozione del relitto (riservato alle unità da diporto)

Le spese ed il compenso di assistenza e salvataggio nonché le spese per la rimozione del relitto, imposta dalle Autorità Competenti, sono indennizzabili entro un massimale pari alla somma assicurata, in eccedenza al limite di indennizzo per la perdita totale o perdita totale costruttiva o abbandono o per i danni parziali.

L'Impresa non è tenuta a rilasciare garanzie per evitare il sequestro dell'unità da parte di salvatori o recuperatori.

Articolo 11 - Spese e compenso di assistenza e salvataggio (riservato alle unità da lavoro od uso privato)

Le spese ed il compenso di assistenza e salvataggio sono indennizzabili entro il limite stabilito al successivo articolo 13 "Franchigia e scoperto lettera b) Disposizioni riservate alle unità da lavoro od uso privato" in eccedenza al limite di indennizzo per la perdita totale o perdita totale costruttiva o abbandono o per i danni parziali.

L'Impresa non è tenuta a rilasciare garanzie per evitare il sequestro dell'unità da parte di salvatori.

Articolo 12 - Franchigia e scoperto

Per le unità da diporto

Le indennità dovute dall'Impresa, ad eccezione della Perdita Totale, della Perdita Totale Costruttiva e dell'Abbandono, saranno pagate previa deduzione della franchigia fissa, riportata nell'apposito spazio previsto nella Scheda di Polizza, da applicare per ogni e ciascun avvenimento.

Inoltre, fermo quanto disposto dal precedente articolo 6 "Esclusioni" verrà applicato lo scoperto del 20% dell'importo indennizzabile, che rimane a carico dell'Assicurato, prima di dedurre la franchigia fissa, quando prevista, nei seguenti casi:

- a) Perdita Totale, Perdita Totale Costruttiva o Abbandono:
se l'unità è costruita in ferroceamento;
- b) Perdita Totale, Perdita Totale Costruttiva, Abbandono o danni parziali (se previsti dalla garanzia prescelta):
se conseguenti ad incendio di unità munita di motore/i entro bordo o entrofuoribordo, alimentati a benzina oppure diesel sovralimentati con turbina a gas di scarico priva di raffreddamento ad acqua, quando la stessa risulti sprovvista di efficiente impianto fisso di estinzione comandato a distanza o automatico;
- c) nei limiti della garanzia prescelta, nel caso di sottrazione totale di unità non iscritta nei registri di legge o di lunghezza fuori tutto fino a mt. 10, in conseguenza di furto, rapina e pirateria.

Per il caso di perdite o danni, nei limiti della garanzia prescelta, a battelli di servizio, mezzi collettivi di salvataggio e motori fuoribordo, lo scoperto del 20% verrà applicato in sostituzione della franchigia e con il massimo scoperto di Euro 1.500,00 per ciascun ente danneggiato o perduto. A maggior precisazione, in caso di concomitante danno allo scafo, si procederà su quest'ultimo anche all'applicazione della prevista franchigia contrattuale.

Per le unità da lavoro

Le indennità che risultassero dovute dall'Impresa, inclusa Perdita Totale, Perdita Totale Costruttiva, Abbandono, saranno pagate previa applicazione di uno scoperto del 10% sull'importo indennizzabile, per ogni e ciascun avvenimento, che resta a carico dell'Assicurato/Contraente, con il minimo della franchigia fissa riportata nell'apposito spazio previsto nella Scheda di Polizza.

Inoltre, fermo quanto disposto dal precedente articolo 6 "Esclusioni", il sopraindicato scoperto verrà elevato nei seguenti casi, prima di dedurre la franchigia fissa, come segue:

- al 10%, per eventuali danni derivanti da spese di assistenza o salvataggio;
- al 15%, per eventuali danni derivanti da spese di assistenza o salvataggio che non siano la conseguenza di incaglio, urto, collisione, incendio, perdita dell'elica, rottura dell'asse dell'elica, rottura dell'asse manovella, rottura del timone;

- al 25% per Perdita Totale, Perdita Totale Costruttiva, Abbandono, o per altri danni indennizzabili a termine di polizza, quando tali danni siano imputabili in tutto o in parte a negligenza dell'Armatore o ad imperizia del Conducente o dell'equipaggio addetto all'imbarcazione o ad omessa sorveglianza della stessa;
- lo scoperto del 20% verrà, altresì, applicato per:
 - a) Perdita Totale, Perdita Totale Costruttiva o Abbandono:
se l'unità è costruita in ferro cemento;
 - b) Perdita Totale, Perdita Totale Costruttiva, Abbandono o danni parziali (se previsti dalla garanzia prescelta):
se conseguenti ad incendio di unità munita di motore/i entro bordo o entro fuoribordo, alimentati a benzina oppure diesel sovralimentati con turbina a gas di scarico priva di raffreddamento ad acqua, quando la stessa risulti sprovvista di efficiente impianto fisso di estinzione comandato a distanza o automatico;
 - c) nei limiti della garanzia prescelta, nel caso di Perdita Totale o Abbandono di unità non iscritta nei registri di legge.

Per il caso di perdite o danni, nei limiti della garanzia prescelta, a battelli di servizio, mezzi collettivi di salvataggio e motori fuoribordo, **lo scoperto del 20% verrà applicato in sostituzione della franchigia e con il massimo scoperto di Euro 1.500,00 per ciascun ente danneggiato o perduto.**

Il massimo scoperto a carico del Contraente/Assicurato non potrà comunque eccedere il 35% dell'importo indennizzabile.

Eventuali danni indennizzabili a termini di polizza (esclusa Perdita Totale, Perdita Totale costruttiva, Abbandono) verranno pagati con il massimo indennizzo del 70% della somma assicurata, per avvenimento e per annualità assicurativa.

Eventuali spese di assistenza, salvataggio verranno pagate con il massimo indennizzo del 20% della somma assicurata indicata nel frontespizio della Scheda di Polizza.

Articolo 13 - Rinuncia alla rivalsa verso il conducente

L'Impresa rinuncia alla rivalsa verso il conducente dell'unità.

Articolo 14 - Pagamento dell'indennizzo

L'Impresa paga le indennità a suo carico entro 30 giorni dalla presentazione di tutti i documenti giustificativi (fatture o altro documento fiscale equipollente), compreso, in caso di sinistro derivante da reato, il "certificato di chiusa inchiesta" se richiesto dall'Impresa e, in caso di perdita totale o di perdita totale costruttiva, l'estratto del registro di iscrizione dal quale risulti la cancellazione dell'unità, se soggetta ad iscrizione.

In caso di abbandono, il termine di trenta giorni decorre dall'accettazione dell'abbandono da parte dell'Impresa o dal giorno del riconoscimento giudiziale della validità dell'abbandono stesso.

In caso di sinistro per il quale, da parte dell'Autorità Marittima, Giudiziaria od Amministrativa, siano in corso procedimenti per l'accertamento di eventuali responsabilità penali, è facoltà dell'Impresa di sospendere la liquidazione delle indennità che potessero essere dovute all'Assicurato, fino a chiusura dell'inchiesta ovvero fino al deposito della sentenza penale irrevocabile.

Articolo 15 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, l'Impresa avrà diritto di recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni.

La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Impresa al Contraente qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo n.206 del 6 settembre 2005.

In tutti i casi sopra descritti, al Contraente verrà rimborsata, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del Premio - al netto delle imposte - relativa al periodo di rischio non trascorso dal momento del recesso.

Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualunque atto dell'Impresa, non potranno essere interpretati come rinuncia dell'Impresa stessa a valersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.

SEZIONE 3

CONDIZIONI PARTICOLARI

Le seguenti condizioni particolari sono valide solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza e sono operanti alle condizioni e nei limiti della forma di garanzia specificata nella Scheda di Polizza.

ATM - Eventi atmosferici e Mareggiata. Limite di Indennizzo – Garanzia “A” massima (riservata alle unità da diporto)

A parziale deroga di quanto previsto dal precedente articolo 3 “Rischi Assicurati” della Sezione 2 – “Garanzia Danni”, l’Impresa indennizza i danni materiali e diretti, parziali (limitatamente alle parti di cui al punto a) e totali (Perdita Totale, Perdita Totale Costruttiva e Abbandono), causati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d’aria, grandine, Mareggiata, alle seguenti condizioni:

- per i danni parziali il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari alla franchigia frontale di polizza con il limite del **50% dell’importo indennizzabile a termini di polizza;**
- per i danni totali in nessun caso l’Impresa pagherà, per singolo sinistro, un importo superiore al **50% della somma assicurata.**

F - Scuola di vela o di guida (riservata alle unità da diporto)

A parziale deroga di quanto previsto dal precedente articolo 4 “Precisazioni e limitazioni” della Sezione 2 – “Garanzia Danni”, l’assicurazione è estesa all’unità durante il periodo in cui essa è adibita a scuola di vela o di guida purché sia presente a bordo un istruttore abilitato a termini di legge.

G - Rinuncia all’azione di rivalsa per danni da incendio (riservata alle unità da diporto)

L’Impresa rinuncia espressamente al diritto di rivalsa nei confronti dell’operatore nautico (cantiere, marina, rimessaggio) presso il quale si trova l’unità per danni allo stesso imputabili - **salvo il caso di dolo** - dovuti ad incendio durante la giacenza e durante i lavori di ordinaria manutenzione dell’unità presso detto operatore; l’azione di rivalsa non verrà altresì esercitata nel caso di dolo dei dipendenti di questi ultimi.

H - Trasferimenti terrestri (riservata alle unità da diporto per unità <10mt. L.f.t.)

Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 4 “Precisazioni e limitazioni” della sezione 2 “Garanzia Danni” l’Assicurazione è estesa anche ai trasferimenti a terra (incluse soste, giacenze e operazioni di carico e scarico) dell’unità, purché effettuati per ferrovia o a mezzo di idoneo autoveicolo o di idoneo carrello nell’ambito dei paesi europei.

Durante le soste o fermate da qualsiasi causa dipendenti l’unità assicurata:

- a) **deve essere sottoposta a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso continua presenza dell’autista del mezzo trainante nelle immediate vicinanze dell’imbarcazione;**

oppure

- b) **deve essere custodita in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati, oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati;**

oppure

- c) **deve sostare in aree portuali recintate e con i varchi sotto controllo.**

Tali trasferimenti devono essere effettuati nel rispetto di leggi, regolamenti e disposizioni in vigore.

I - Atti vandalici - Eventi socio-politici

A parziale deroga di quanto previsto nel precedente articolo 6 “Esclusioni” della sezione 2 “Garanzia Danni”, l’assicurazione è estesa ai danni derivanti da atti, compiuti da terzi, di vandalismo, di sabotaggio nonché da atti di persone che agiscono per motivi politici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l’esercizio del lavoro.

Relativamente alle unità *da lavoro od uso privato*, eventuali danni indennizzabili ai sensi della presente estensione di garanzia verranno indennizzati previa applicazione di uno scoperto del **20% dell’importo indennizzabile, prima di dedurre la franchigia fissa di polizza, e non potranno comunque eccedere il 70% della somma assicurata per avvenimento e per annualità assicurativa.**

L'estensione non è operante nei territori e nelle acque territoriali dei paesi extraeuropei. Resta inteso che in qualsiasi momento ciascuna delle Parti ha diritto a recedere dalla presente condizione particolare.

Per l'esercizio del diritto di recesso la Parte recedente deve inviare comunicazione scritta - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento – all'altra Parte con preavviso di 15 giorni.

Di conseguenza, l'Impresa provvederà a sostituire il contratto per l'aggiornamento delle garanzie ed entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente, al netto delle imposte, la parte di Premio relativa all'estensione della garanzia per il periodo di assicurazione non trascorso.

Se il recesso avviene da parte dell'Impresa, il Contraente, a sua volta, ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso dalla presente Assicurazione inviando comunicazione scritta all'Impresa - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento - entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di recesso da parte dell'Impresa e nel rispetto del termine di preavviso di 15 giorni.

In questo caso l'Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente la parte di premio, al netto delle imposte, per il periodo di assicurazione non trascorso.

L - Noleggio occasionale (riservata alle unità da diporto)

A parziale deroga di quanto previsto dal precedente all'articolo 4 "Precisazioni e limitazioni" della Sezione 2 – "Garanzia Danni", l'assicurazione è estesa all'attività di noleggio dell'unità assicurata per un numero massimo di 42 giorni qualora il Contraente si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 49 bis del D. Lgs 18 luglio 2005 n. 171 e successive modifiche e/o integrazioni – Codice della nautica da diporto.

In caso di sinistro verificatosi quando l'unità è concessa a noleggio, **l'importo della franchigia a carico dell'Assicurato, per ogni e ciascun avvenimento, si intende raddoppiata.**

M - Acque non protette (riservata alle unità da diporto)

A parziale deroga di quanto previsto nel precedente articolo "Precisazioni e limitazioni" della sezione 2 "Garanzia Danni", **limitatamente alla giacenza temporanea, massimo giornaliera, nelle sole ore diurne**, l'Assicurazione è operante anche quando l'unità e/o il battello di servizio vengono lasciati fuori da un porto, senza persone a bordo, in acque marine esposte ai venti ed al movimento ondoso per oltre un quadrante.

N – Alluvione, inondazione (riservata alle unità da diporto)

A parziale deroga di quanto previsto nel precedente articolo 6 "Esclusioni" della sezione 2 "Garanzia Danni", la garanzia è operante anche per i danni derivanti da alluvione, inondazione. Le indennità dovute dall'Impresa **per questa estensione di garanzia, anche in caso di Perdita Totale, Perdita Totale Costruttiva o Abbandono, saranno pagate previa deduzione dello scoperto del 20%, con il minimo della franchigia.**

P - Bagagli ed oggetti personali (riservata alle unità da diporto assicurate con garanzia "A")

A parziale deroga di quanto previsto dal precedente articolo 1 "Oggetto assicurato" della sezione 2 "Garanzia Danni", l'assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti agli indumenti, oggetti di uso personale, bauli, valigie e borse, apparecchiature fotografiche e da ripresa, attrezzature da pesca, sportive e da immersione subacquea, biciclette, ciclomotori. I corredi foto-cine-ottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, ecc.) sono considerati quale unico oggetto.

L'assicurazione è operante purché gli oggetti assicurati siano di proprietà del Contraente, dell'Assicurato e dei loro familiari e si trovino sull'unità descritta in polizza.

I danni agli oggetti assicurati sono indennizzabili a seguito di furto e rapina e solo se sono diretta conseguenza dei seguenti avvenimenti che colpiscono l'unità assicurata: incendio, fulmine, esplosione, scoppio, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto, collisione, affondamento, sommersione o allagamento dell'unità.

Le indennità saranno pagate in base al valore commerciale degli oggetti perduti o danneggiati previa deduzione dello scoperto del 20% dell'importo indennizzabile e con il massimo indennizzo di Euro 500,00 per singolo oggetto e comunque per un importo complessivo non superiore ad Euro 50.000,00 per il periodo della durata contrattuale.

Restano sempre esclusi: documenti, denaro, titoli di credito, gioielli, oggetti in materiale prezioso, oggetti d'arte e di antiquariato.

TRS - Traino o rimorchio convenzionato di unità in avaria (riservata alle unità da diporto)

In caso di emergenza o avaria o fermo del motore non risolvibile con i mezzi a disposizione dell'equipaggio, potrà essere attivato il servizio di traino o rimorchio organizzato dalla Centrale Operativa.

In caso di attivazione di tale servizio l'Impresa provvederà direttamente al pagamento delle spese di intervento senza l'applicazione di scoperti o franchigie, **fatta eccezione per l'eventuale fornitura di carburante o di ricambi dello scafo o del motore che resteranno a carico dell'Assicurato, salvo esista specifica autorizzazione dell'Impresa.**

Qualora il sinistro risulti indennizzabile a termini di polizza, non verranno applicati scoperti e/o franchigie.

Tale estensione non è operante durante la partecipazione dell'unità a gare o competizioni sportive, regate veliche, compresi i relativi allenamenti e prove, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

LE CONDIZIONI PARTICOLARI CHE SEGUONO POSSONO ESSERE CONCESSE ESCLUSIVAMENTE A DISCREZIONE DELL'IMPRESA, SONO VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA E SONO OPERANTI ALLE CONDIZIONI E NEI LIMITI DELLA FORMA DI GARANZIA SPECIFICATA IN POLIZZA.

L'IMPRESA, PREVIA VALUTAZIONE, SI RISERVA IL DIRITTO DI NON CONCEDERLE O DI CONCEDERLE A FRONTE DI UN SOVRAPPREMIO CHE POTRÀ ESSERE PREDETERMINATO O DETERMINATO DI VOLTA IN VOLTA.

C - Estensione garanzia alle unità a vela con albero in carbonio (riservata alle unità da diporto)

A parziale deroga di quanto previsto dal precedente all'articolo 4 "Precisazioni e limitazioni" della Sezione 2 – "Garanzia Danni", la copertura è estesa alle unità a vela con albero in carbonio.

Limitatamente ai danni subiti dall'albero, boma, tangone o bompresso in carbonio i danni indennizzabili verranno liquidati previa applicazione di uno scoperto del 30%, dedotta la franchigia di polizza, che si intende raddoppiata nel caso di regate veliche, compresi i relativi allenamenti e prove, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

D1 - Regate veliche (riservata alle unità da diporto del tipo a vela)

A parziale deroga di quanto previsto nel precedente articolo 4 "Precisazioni e limitazioni" della sezione 2 "Garanzia Danni", la copertura è estesa alla partecipazione dell'unità a regate veliche, compresi i relativi allenamenti e prove, nonché alle verifiche preliminari e finali se previste dal regolamento di gara.

Restano sempre escluse dall'assicurazione le unità a vela:

- con armamento frazionato e crocette non acquartierate unitamente a sartie volanti strutturali;
- con albero in carbonio;
- multiscafo di lunghezza inferiore a 10 metri;
- prototipi.

L'assicurazione è prestata negli stessi limiti della forma di garanzia prescelta.

Nel caso l'unità sia assicurata con la forma di garanzia "A":

- i danni che colpiscono le vele, gli alberi, i boma, le manovre fisse e correnti, saranno indennizzati **in quanto siano conseguenza diretta di incendio, fulmine, esplosione, incaglio, urto e collisione dell'unità;**
- le indennità per danni parziali che risultassero dovute dall'Impresa per questa estensione, saranno pagate **previa deduzione dello scoperto del 20% che rimane a carico dell'Assicurato, prima di dedurre la franchigia indicata in polizza.**

D2 - Regate veliche (riservata alle unità da diporto del tipo a vela e valida solo se l'unità è assicurata con la forma di garanzia "A")

A parziale deroga di quanto previsto nel precedente articolo 4 "Precisazioni e limitazioni" della sezione 2 "Garanzia Danni", la copertura è estesa alla partecipazione dell'unità a regate veliche, compresi i relativi allenamenti e prove, nonché alle verifiche preliminari e finali se previste dal regolamento di gara.

Restano sempre escluse dall'assicurazione le unità a vela:

- con armamento frazionato e crocette non acquartierate unitamente a sartie volanti strutturali;

- con albero in carbonio;
- multiscafo di lunghezza inferiore a 10 metri;
- prototipi.

L'Assicurazione è prestata negli stessi limiti della forma di garanzia prescelta.

I danni che colpiscono le vele, gli alberi, i boma, le manovre fisse e correnti, saranno indennizzati per qualsiasi avvenimento. Restano comunque esclusi gli spinnaker ed i danni conseguenti a deformazione o piegature delle vele.

Le indennità per danni parziali dovute dall'Impresa per questa estensione di garanzia saranno pagate **previa deduzione dello scoperto del 20% che rimane a carico dell'Assicurato, prima di dedurre la franchigia indicata in polizza.**

E - Noleggio con o senza equipaggio (riservata alle unità da diporto)

A parziale deroga di quanto previsto nel precedente articolo 4 "Precisazioni e limitazioni" della sezione 2 "Garanzia Danni", l'assicurazione è estesa all'unità durante il periodo in cui essa è utilizzata in base a contratto di locazione o noleggio ovvero in base ad altro contratto a titolo oneroso, con o senza equipaggio.

EVT - Estensione validità territoriale (riservata alle unità da diporto)

Ad integrazione parziale di quanto previsto nel precedente articolo 5 "Validità territoriale" della sezione 2 "Garanzia Danni", l'assicurazione è estesa al tratto di mare indicato in polizza.

Restano sempre escluse dall'assicurazione le traversate oceaniche effettuate a qualsiasi titolo.

FU - Furto unità da lavoro od uso privato (riservata alle unità da lavoro od uso privato e valida solo se l'unità è assicurata con la forma di garanzia "A" o "B")

A parziale deroga di quanto previsto nel precedente articolo 3 "Rischi assicurati" della sezione 2 "Garanzia Danni", l'assicurazione è estesa al furto totale e parziale dell'unità da lavoro od uso privato.

L'estensione non è operante nei seguenti casi:

- Garanzia Furto totale
Se al momento dell'evento:
Quando l'unità è a terra
 - l'unità non sia riposta in locali chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati;*oppure*
 - non siano stati predisposti idonei sistemi di chiusura o congegni antifurto;*oppure*
 - anche in presenza di sistemi di chiusura o congegni antifurto, il furto sia stato commesso senza effrazione o scasso dei medesimi.*Quando l'unità è in acqua*
 - l'unità si trovi fuori da un porto o da un ormeggio autorizzati dall'autorità competente, senza persone a bordo, senza idoneo servizio di sorveglianza.
 - l'unità si trovi all'interno di aree marine interdette alla navigazione dall'autorità competente senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti.
- Garanzia Furto parziale
Quando l'unità è a terra oppure in acqua
 - se gli oggetti assicurati non stabilmente fissati all'unità, non siano protetti da adeguata chiusura o congegno antifurto e/o non siano riposti in locali chiusi (a bordo o a terra) ed il furto sia stato commesso senza effrazione o scasso dei sistemi di chiusura o del congegno antifurto.

La garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto del 20% dell'importo indennizzabile prima di dedurre la franchigia fissa di polizza. L'importo indennizzabile non potrà comunque eccedere il 60% della somma assicurata per avvenimento e per annualità assicurativa.

K -Altri danni all'apparato motore ed impianto elettrico (riservata ad unità da diporto e valida solo se l'unità è assicurata con la forma di garanzia "A")

A parziale deroga di quanto previsto nel precedente articolo 6 "Esclusioni" della sezione 2 "Garanzia Danni", l'assicurazione è estesa ai danni all'apparato motore ed all'impianto elettrico causati da:

- surriscaldamento dell'apparato motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese a mare;

L'estensione è operante esclusivamente per le unità dotate di un sistema e/o congegno di rilevazione e/o protezione del motore in caso di surriscaldamento regolarmente funzionante.

La presente estensione comprende altresì i danni parziali all'apparato motore ed all'impianto elettrico conseguenti a vizio occulto, non riconducibili alla garanzia prestata dal produttore, ferma l'esclusione delle parti affette da vizio.

Restano comunque non indennizzabili i danni conseguenti a carente manutenzione, usura o che siano dovuti a lavori di montaggio o riparazione non eseguiti a regola d'arte.

La garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto del 30% dell'importo indennizzabile, che rimane a carico dell'Assicurato, prima di dedurre la franchigia prevista nella Scheda di Polizza.

KR - Ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese a mare (riservata alle unità da diporto e valida solo se l'unità è assicurata con la forma di garanzia "A")

A parziale deroga di quanto previsto nel precedente articolo 6 "Esclusioni" della sezione 2 "Garanzia Danni", l'assicurazione è estesa ai danni all'apparato motore ed all'impianto elettrico causati da:

- surriscaldamento dell'apparato motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese a mare;

L'estensione è operante esclusivamente per le unità dotate di un sistema e/o congegno di rilevazione e/o protezione del motore in caso di surriscaldamento regolarmente funzionante.

Restano comunque non indennizzabili i danni conseguenti a carente manutenzione, usura o che siano dovuti a lavori di montaggio o riparazione non eseguiti a regola d'arte.

La garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto del 30% dell'importo indennizzabile, che rimane a carico dell'Assicurato, prima di dedurre la franchigia prevista nella Scheda di Polizza.

Resta escluso il vizio occulto, non riconducibile alla garanzia prestata dal produttore, ferma l'esclusione delle parti affette da vizio.

Q - Deroga alla regola proporzionale per danni parziali (riservata alle unità da diporto e valida solo se l'unità è assicurata con la forma di garanzia "A" o "B")

A parziale deroga di quanto previsto nel precedente articolo 9 "Liquidazione del danno" della sezione 2 "Garanzia Danni", **all'indennità per danni parziali nel caso in cui la somma assicurata sia inferiore al valore commerciale dell'unità al momento del sinistro fino al limite del 10% non sarà applicata la "regola proporzionale", come disciplinata dall'art. 1907 del Codice Civile. L'applicazione della "regola proporzionale" sarà effettuata in relazione agli importi eccedenti il predetto limite.**

RG - Rischio Guerra

La copertura è estesa ai Rischi di Guerra alle condizioni previste dall'International Underwriting Association of London clausola 329 "Institute War and Strikes Clauses Yachts", in seguito "I.W.S.C.Y.", pubblicata in data 01/11/1985 e sotto riportata con le seguenti limitazioni:

- la copertura vale per la navigazione nelle acque interne dei Paesi Europei e nel Mar Mediterraneo entro gli stretti, esclusi porti e/o località e/o acque territoriali della Siria, Algeria, Egitto, Libano, Israele, Albania, Libia (incluso Golfo della Sirte/Sidra) nonché degli Stati e delle Regioni autonome appartenenti o già appartenuti alla Jugoslavia, ad eccezione di Slovenia e Croazia;
- la copertura dei Rischi Guerra ed Eventi Socio Politici é valida durante il periodo di navigazione e giacenza in acqua;
- durante il periodo di giacenza a terra e durante la movimentazione a terra nell'ambito dei porti, dei cantieri e dei rimessaggi, la copertura è limitata ai soli Atti vandalici ed Eventi Socio Politici descritti nella condizione particolare "I – Atti vandalici – Eventi socio-politici" della sezione 3 Condizioni particolari.

Ciò in parziale deroga a quanto previsto dall'ultimo capoverso della clausola n. 1 (Perils) delle richiamate "I.W.S.C.Y."

- i danni e le perdite, indennizzabili in base ai termini della presente appendice, saranno liquidati senza deduzione di franchigia, eccetto i danni riconducibili ad Atti Vandalici ed Eventi Socio Politici descritti nella condizione particolare "I – Atti vandalici – Eventi socio-politici" della sezione 3 Condizioni particolari e/o ad atti di terrorismo;
- per terrorismo si intende: qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico;
- le espressioni "for use only with the new marine policy form" e "this insurance is subject to English law and practice" riportate nelle allegare "I.W.S.C.Y" si intendono cancellate; pertanto la presente copertura è regolata dalla legge italiana ed è soggetta alla giurisdizione italiana;
- a parziale deroga della richiamata clausola 329 "I.W.S.C.Y.", l'articolo 2 "Incorporation" non è operante.

Resta inteso che in qualsiasi momento ciascuna delle parti ha diritto esercitare il diritto di recesso dalla presente condizione particolare.

La parte che intende esercitare tale diritto deve inviare comunicazione scritta - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento – all'altra parte con preavviso di 15 giorni.

Di conseguenza, l'Impresa provvederà a sostituire il contratto per l'aggiornamento delle condizioni particolari entro 15 giorni dalla data di effetto dell'interruzione e provvederà a rimborsare al Contraente, la parte di premio al netto delle imposte relativa all'estensione della garanzia per il periodo di assicurazione non trascorso.

Se l'esercizio del diritto avviene da parte dell'Impresa, il Contraente, a sua volta, ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso dalla presente Polizza sul contratto inviando comunicazione scritta all'Impresa - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento - entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di recesso da parte dell'Impresa e nel rispetto del termine di preavviso di 15 giorni.

In questo caso l'Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente la parte di premio, al netto delle imposte, per il periodo di assicurazione non trascorso.

In qualsiasi caso di conflitto e/o interpretazione tra le richiamate "I.W.S.C.Y." e le condizioni di assicurazione della presente polizza, avranno validità queste ultime.

1/11/85

(FOR USE ONLY WITH THE NEW MARINE POLICY FORM)

INSTITUTE WAR AND STRIKES CLAUSES

YACHTS

This insurance is subject to English law and practice

1 PERILS

Subject always to the exclusions hereinafter referred to, this insurance covers loss of or damage to the Vessel caused by

1.1 war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power

1.2 capture seizure arrest restraint or detainment, and the consequences thereof or any attempt thereat

1.3 derelict mines torpedoes bombs or other derelict weapons of war

1.4 strikers, locked-out workmen, or persons taking part in labour disturbances, riots or civil commotions

1.5 any terrorist or any person acting from a political motive

1.6 confiscation or expropriation.

Provided that the insurance against the perils under Clause 1 above (with the exception of Clause 1.4) shall not apply before the Vessel has been launched or whilst she is hauled out ashore.

2 INCORPORATION

The Institute Yacht Clauses I/ 11/85 except Clauses 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12.1, 19, 20, 21, 22 and 23 are deemed to be incorporated in this insurance in so far as they do not conflict with the provisions of these clauses and providing that any indemnity in respect of any sum or sums for which the Assured may become legally liable in respect of any one accident or

series of accidents arising out of the same event shall be limited to the sum stated for this purpose in this insurance or, if no such amount is stated, to the sum insured in respect of the Vessel.

3 DETAINMENT

In the event that the Vessel shall have been the subject of capture seizure arrest restraint detainment confiscation or expropriation, and the Assured shall thereby have lost the free use and disposal of the Vessel for a continuous period of 12 months then for the purpose of ascertaining whether the Vessel is a constructive total loss the Assured shall be deemed to have been deprived of the possession of the Vessel without any likelihood of recovery.

4 EXCLUSIONS

This insurance excludes

4.1 loss damage liability or expense arising from

4.1.1 any detonation of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter. hereinafter called a nuclear weapon of war

4.1.2 the outbreak of war (whether there be a declaration of war or not) between any of the following countries: United Kingdom, United States of America, France, the Union of Soviet Socialist Republics, the People's Republic of China

4.1.3 requisition or pre-emption

4.1.4 capture seizure arrest restraint detainment confiscation or expropriation by or under the order of the government or any public or local authority of the country in which the Vessel is owned or registered

4.1.5 arrest restraint detainment confiscation or expropriation under quarantine regulations or by reason of infringement of any customs or trading regulations

4.1.6 the operation of ordinary judicial process, failure to provide security or to pay any fine or penalty or any financial cause

4.1.7 piracy (but this exclusion shall not affect cover under Clause 1.4)

4.2 loss damage liability or expense covered by the Institute Yacht Clauses 1/11/85 or which would be recoverable thereunder but for Clause 12 thereof

4.3 any claim for any sum recoverable under any other insurance on the Vessel or which would be recoverable under such insurance but for the existence of this insurance

4.4 any claim for expenses arising from delay except such expenses as would be recoverable in principle in English law and practice under the York-Antwerp Rules 1974.

5 TERMINATION

5.1 This insurance may be cancelled by either the Underwriters or the Assured giving 7 days notice (such cancellation becoming effective on the expiry of 7 days from midnight of the day on which notice of cancellation is issued by or to the Underwriters). The Underwriters agree however to reinstate this insurance subject to agreement between the Underwriters, and the Assured prior to the expiry of such notice of cancellation as to new rate of premium and/or conditions and/or warranties.

5.2 Whether or not such notice of cancellation has been given this insurance shall TERMINATE AUTOMATICALLY

5.2.1 upon the occurrence of any hostile detonation of any nuclear weapon of war as defined in Clause 4.1.1 wheresoever or whensoever such detonation may occur and whether or not the Vessel may be involved

5.2.2 upon the outbreak of war (whether there be a declaration of war or not) between any of the following countries:

United Kingdom, United States of America, France, the Union of Soviet Socialist Republics, the People's Republic of China

5.2.3 in the event of the Vessel being requisitioned, either for title or use.

5.3 In the event either of cancellation by notice or of automatic termination of this insurance by reason of the operation of this Clause 5, or of the sale of the Vessel, pro rata net return of premium shall be payable to the Assured.

This insurance shall not become effective if, subsequent to its acceptance by the Underwriters and prior to the intended time of its attachment, there has occurred any event which would have automatically terminated this insurance under the provisions of Clause 5 above.

CL. 329. Sold by Witherby & Co. Ltd., London. — © Copyright — The Institute of London Underwriters

RN - Rimpiazzo a nuovo (riservata alle unità da diporto e concedibile solo se l'unità è assicurata con la forma di garanzia "A")

A parziale deroga di quanto previsto nel precedente articolo 9 "Liquidazione del danno" della sezione 2 "Garanzia Danni", in caso di danno parziale allo scafo, al/ai motore/i, dotazioni, attrezzature di bordo dell'unità assicurata,

nel calcolo dell'indennizzo dovuto, a termini di polizza, non sarà applicato alcun degrado alle parti danneggiate e sostituite.

Relativamente a batterie, battelli di servizio, motori fuoribordo, attrezzature elettroniche, vele ed attrezzature veliche, moquette, tendaggi, arredi in genere, pitturazione antivegetativa **l'indennizzo sarà pagato nei limiti ed in proporzione al loro valore commerciale al momento del sinistro, salvo per quelle dotazioni di bordo con un'età di costruzione inferiore ai dodici mesi.**

Per costo di rimpiazzo delle cose assicurate s'intende convenzionalmente quello relativo alla loro sostituzione con altre nuove eguali oppure equivalenti per uso e qualità.

L'Impresa, in nessun caso, risponderà dei costi supplementari per sostituzioni di parti non più in produzione, rispetto ai costi di sostituzione che si sarebbero sostenuti per parti di tipo o qualità, capacità od uso, ancora in produzione. Se le parti sostituite comportano una miglioria nel tipo o qualità o una maggiore capacità o rendimento rispetto a quelle danneggiate, l'ammontare del danno non potrà superare l'importo che sarebbe stato pagato se la sostituzione fosse stata effettuata con parti dello stesso tipo o qualità, rendimento, capacità.

A nessun titolo l'Impresa sarà comunque tenuta a pagare somma maggiore di quella indicata nel frontespizio di polizza per le singole partite.

S - Partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni (riservata alle unità da diporto)

A parziale deroga di quanto previsto nel precedente articolo 4 "Precisazioni e limitazioni" della sezione 2 "Garanzia Danni", l'assicurazione è estesa alla partecipazione dell'unità a fiere, mostre ed esposizioni, nell'ambito dei paesi U.E., inclusa giacenza, alaggio, varo e trasferimenti a terra nell'ambito dell'area espositiva **per una durata massima di giorni 30 per singola manifestazione**, intendendosi compresi i giorni immediatamente antecedenti e successivi la manifestazione.

U - Giacenza inoperosa (riservata alle unità uso lavoro)

A parziale deroga di quanto previsto nel precedente articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione" della sezione 2 "Garanzia Danni", la copertura è operante durante l'esecuzione delle operazioni di alaggio, varo e giacenza inoperosa a terra presso il cantiere dove verranno eseguiti gli interventi di manutenzione, esclusi gli eventuali danni conseguenti all'esecuzione di detti lavori.

VS - Valore stimato

A parziale deroga di quanto previsto nel precedente articolo 2 "Somma assicurata" della sezione 2 "Garanzia Danni", si conviene che il valore dichiarato in polizza deve intendersi stimato, come da certificato allegato alla polizza, rilasciato dal Perito, la cui nomina è stata concordata con l'Impresa. **Detto valore s'intende accettato dall'Impresa per la durata massima di un anno a decorrere dall'inizio della polizza.**

SEZIONE 4 GARANZIA INFORTUNI

Articolo 1 - Rischi assicurati

L'Assicurazione, fatto salvo quanto previsto all'Art. 2 "Rischi esclusi" di cui alla presente sezione, gli infortuni che l'Assicurato può subire a causa dell'uso dell'unità descritta in polizza, incluso il battello di servizio, dal momento in cui sale a bordo al momento in cui ne discende. La garanzia è valida quando:

- l'unità è usata per la navigazione da diporto in conformità alle norme vigenti ed è condotta o comandata da persona abilitata a norma delle disposizioni vigenti;
- il trasporto è effettuato in conformità delle norme vigenti.

L'assicurazione è estesa anche ai seguenti casi:

- infortuni sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, purché non determinati da abuso di alcoolici, dall'uso di allucinogeni o dall'uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti;
- infortuni subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- infortuni conseguenti ad atti compiuti dall'Assicurato per doveri di solidarietà umana o per legittima difesa;
- asfissia non di origine morbosa;
- lesioni riportate in conseguenza dell'inspirazione di gas o vapori;
- annegamento a seguito di incidente della navigazione;
- folgorazione, assideramento o congelamento;
- lesioni causate da contatto con sostanze corrosive.

Articolo 2 - Rischi esclusi

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:

- derivanti da guerre internazionali o civili, lotta armata e insurrezione, atti di scioperanti e terroristici;
- derivanti da movimenti tellurici, maremoti, eruzioni vulcaniche ed inondazioni;
- che siano conseguenza diretta di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);
- sofferti dall'Assicurato per effetto di sua ubriachezza con **tasso alcolemico superiore o uguale a 1,5 g/l**, uso di allucinogeni, uso non terapeutico di stupefacenti o di psicofarmaci;
- sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazioni ad imprese temerarie;
- derivanti da influenze termiche ed atmosferiche;
- occorsi durante l'utilizzo dell'unità per noleggio (anche occasionale) o locazione;
- occorsi durante la partecipazione a regate veliche e relative prove;
- causati dalla pratica di qualsiasi sport esercitato sia a livello dilettantistico che professionistico;
- derivanti da rottura sottocutanea di tendini (intendendosi per tale la lacerazione totale o parziale di un tendine in assenza di un evento traumatico conseguente ad un infortunio indennizzabile ai sensi di Polizza).

Sono altresì escluse dall'assicurazione le conseguenze dell'infortunio che si concretizzano nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.).

Non sono considerati infortuni:

- le ernie di qualsiasi tipo - e quindi anche quelle discali - da qualunque causa determinate, le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere nonché le manifestazioni morbose causate da fatti emotivi;
- gli avvelenamenti, salvo quanto previsto al precedente Art. "Rischi compresi e precisazioni", e le infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione rientrante nella definizione di infortunio, le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da infortunio;
- gli infarti da qualsiasi causa determinati.

Articolo 3 – Validità territoriale

La garanzia vale quando l'unità è in navigazione nel mar Mediterraneo fra lo Stretto di Gibilterra, lo Stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonché nelle acque interne dei Paesi europei.

Articolo 4 - Somma assicurata

La "somma assicurata", indicata in Scheda di Polizza, rappresenta l'importo complessivo disponibile per gli infortuni relativi al caso di "Morte" e a quello di "Invalidità permanente" a favore dell'Assicurato.

Articolo 5 - Persone non assicurabili

Ai fini della presente garanzia non sono assicurabili le persone di età inferiore a 6 anni e maggiore di 75 anni.

Non sono inoltre assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da epilessia, alcoolismo, tossicodipendenza, sieropositività ove già diagnosticata dal test H.I.V., sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici. Di conseguenza l'assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni o, nel caso di sieropositività al test H.I.V., nel momento in cui questa viene diagnosticata.

Le persone con difetti fisici o con mutilazioni rilevanti sono assicurabili solo con patto speciale.

Articolo 6 - Criteri di indennizzabilità

L'Impresa corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali previste dalla "Tabella" prescelta per la liquidazione dell'indennità spettante sono diminuite tenendo conto della invalidità preesistente.

Articolo 7 – Prestazione per il caso di morte

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifichi - anche successivamente alla scadenza della polizza - **entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto**, l'Impresa liquida la somma assicurata ai beneficiari designati ovvero, in difetto di designazione, agli eredi legittimi dell'Assicurato.

Qualora, a seguito di infortunio, il corpo dell'assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, l'Impresa liquiderà ai beneficiari designati ovvero, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato, il capitale previsto per il caso di morte.

La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli artt. 60 e 62 del Codice Civile.

Resta inteso che, se dopo che la Società ha pagato l'indennità, risulterà che l'Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita.

Articolo 8 – Prestazione per il caso di invalidità permanente

L'indennità per il caso di invalidità permanente è dovuta se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - **entro due anni dal giorno dell'infortunio**.

L'indennità per invalidità permanente parziale è calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado d'invalidità che ha accertato, sulla base delle percentuali previste dalla "Tabella" prescelta per la liquidazione dell'indennità spettante e viene corrisposta in conformità al precedente *articolo 6 "Criteri di indennizzabilità"*.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinità, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali previste dalla "Tabella" contrattualmente operante vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.

In caso l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.

La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella "Tabella", l'indennizzo è stabilito con riferimento ai valori della "Tabella" stessa ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

Articolo 9 - Franchigia fissa

Resta convenuto che sul capitale assicurato non si farà luogo ad alcun indennizzo se l'invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 3% dell'invalidità totale; se, invece, essa risulterà superiore al 3% della invalidità totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite.

Articolo 10 - Precisazioni sulle indennità

L'indennità per il caso di morte non è cumulabile con quella per invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennità per morte - se superiore - e quella già pagata per invalidità permanente.

Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non si trasmette agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per cause indipendenti dall'infortunio, dopo l'offerta in misura determinata o la liquidazione dell'indennità l'Impresa paga agli aventi diritto l'importo liquidato ed offerto.

Articolo 11 - Denuncia dell'infortunio ed obblighi relativi

La denuncia dell'infortunio con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto all'Impresa entro tre giorni dall'infortunio o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto, ne abbiano avuto la possibilità. Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni. Successivamente l'Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni.

Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso telegrafico all'Impresa.

L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire alla visita dei medici dell'Impresa ed a qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato. Se dolosamente non viene adempiuto all'obbligo della denuncia ed agli altri obblighi indicati nei commi precedenti, l'Assicurato ed i suoi aventi diritto perdono il diritto all'indennità; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, l'Impresa può ridurre le indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Articolo 12 - Prova

È a carico di chi domanda l'indennità di provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto a termini di polizza.

Articolo. 13 - Valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società - o da una persona da questa incaricata - con il Contraente o persona da lui designata.

In caso di disaccordo, ciascuna delle Parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più Arbitri da nominare con apposito atto.

In caso di ricorso alla perizia collegiale, ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera l'arbitro da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo arbitro.

Articolo. 14 - Liquidazione dell'indennità

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, l'Impresa determina l'indennità che risulta dovuta, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni da quest'ultima.

L'indennità verrà corrisposta in Italia in valuta italiana.

Articolo 15 - Rinuncia al diritto di surrogazione

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato, o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Articolo 16 – Influenza degli obblighi assicurativi di legge

Ai fini della presente assicurazione è ininfluente qualsiasi obbligo dovesse derivare al Contraente da leggi vigenti o future.

Articolo 17 - Tabella INAIL per la liquidazione dell'indennità di invalidità permanente

L'indennità per invalidità permanente parziale - fermi i criteri di franchigia operanti - verrà calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in base alle percentuali previste dalla "Tabella INAIL" riportata qui di seguito - già allegata al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla precitata legge.

Descrizione	Percentuale	
	des.	sin.
Sordità completa di un orecchio	15%	
Sordità completa bilaterale	60%	
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio	35%	
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazioni di protesi	40%	
Altre menomazioni della facoltà visiva (vedi relativa tabella)		
Stenosi nasale assoluta unilaterale	8%	
Stenosi nasale assoluta bilaterale	18%	
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzionalità masticatoria:		
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace	11%	
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace	30%	
Perdita di un rene con integrità del rene superstite	25%	
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica	15%	
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde alcuna indennità	=	
Esiti della frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazioni dei movimenti del braccio	5%	
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50%	40%
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola	40%	30%
Perdita del braccio:		
a) per disarticolazione scapolo-omerale	85%	75%
b) per amputazione al terzo superiore	80%	70%
Perdita:		
- del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	75%	65%
- dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	70%	60%
- di tutte le dita della mano	65%	55%
- del pollice e del primo metacarpo	35%	30%
- totale del pollice	28%	23%
- totale dell'indice	15%	13%
- totale del medio	12%	
- totale dell'anulare	8%	
- totale del mignolo	12%	
- della falange ungueale del pollice	15%	12%
- della falange ungueale dell'indice	7%	6%
- della falange ungueale del medio	5%	
- della falange ungueale dell'anulare	3%	
- della falange ungueale del mignolo	5%	
- delle due ultime falangi dell'indice	11%	9%
- delle due ultime falangi del medio	8%	
- delle due ultime falangi dell'anulare	6%	
- delle due ultime falangi del mignolo	8%	
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110° e 75°:		
a) in semipronazione	30%	25%
b) in pronazione	35%	30%
c) in supinazione	45%	40%
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	25%	20%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi	55%	50%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi:		
a) in semipronazione	40%	35%
b) in pronazione	45%	40%
c) in supinazione	55%	50%

d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione 35% 30%

Segue

Descrizione	Percentuale	
	des.	sin.
Anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica in estensione rettilinea	18%	15%
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:		
a) in semipronazione	22%	18%
b) in pronazione	25%	22%
c) in supinazione	35%	30%
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole	45%	
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi	80%	
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto	70%	
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	65%	
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	55%	
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede	50%	
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso	30%	
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso	16%	
Perdita totale del solo alluce	7%	
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si dà luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita, ogni altro dito perduto è valutato il 3%		
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio	35%	
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto	20%	
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri	11%	

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

Tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva

Visus perduto	Visus residuo	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore)	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore)
1/10	9/10	1%	2%
2/10	8/10	3%	6%
3/10	7/10	6%	12%
4/10	6/10	10%	19%
5/10	5/10	14%	26%
6/10	4/10	18%	34%
7/10	3/10	23%	42%
8/10	2/10	27%	50%
9/10	1/10	31%	58%
10/10	0	35%	65%

- 1) In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
- 2) La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
- 3) Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di invalidità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di refrazione.
- 4) La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo.
- 5) In caso di afachia monolaterale con visus corretto:

di 10/10, 9/10, 8/10	15%
di 7/10	18%
di 6/10	21%
di 5/10	24%
di 4/10	28%
di 3/10	32%
inferiore a 3/10	35%

- 6) In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.

SEZIONE 5

ASSISTENZA

Riservata alle unità da diporto

Le garanzie ed i servizi di Assistenza di seguito precisati sono prestati dall'Impresa tramite la **Centrale Operativa di AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia**, con sede operativa e legale in Viale Brenta n. 32, 20139 Milano - in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, di seguito indicata, per brevità, "AWP P&C".

Il servizio di Assistenza prestato con la presente Polizza non è sostitutivo, né alternativo, al servizio di pubblico intervento, che rimane esclusivamente competente per la gestione delle emergenze.

AVVERTENZA: Nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa (per i dettagli si rinvia all'art. 5 "Istruzioni per la richiesta di assistenza").

Articolo 1 – Oggetto dell'assicurazione

Le prestazioni, ad eccezione di quanto previsto all'art. 2 "Delimitazioni e precisazioni relative a tutte le prestazioni" di cui alla presente sezione, sono erogate a favore dell'unità assicurata indicata nella Scheda di Polizza. Limitatamente alle prestazioni sanitarie, esse sono erogate in favore del conducente e degli eventuali trasportati sull'unità assicurata.

a) Assistenza Tecnica in mare

❑ **S.O.S. in mare – organizzazione degli interventi di traino e soccorso**

in caso di avaria durante la navigazione non risolvibile con i mezzi a disposizione dell'equipaggio e tale da rendere l'unità ingovernabile, oppure quando l'unità stessa naviga in condizione di grave pericolo dovuto a situazioni meteorologiche difficili, la Centrale Operativa, fermi gli obblighi contrattuali e di legge dell'Assicurato e nel limite del possibile, provvede ad organizzare l'intervento di recupero e/o traino dell'unità attivando operatori nautici specializzati nel salvataggio in mare convenzionati con l'Impresa.

I costi organizzativi e le spese dell'intervento di soccorso, a seguito di attivazione del servizio, restano a carico della Centrale Operativa senza alcun esborso da parte dell'Assicurato; nel caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza non si applicheranno franchigie e/o scoperti eventualmente previsti.

Validità territoriale:

- Coste italiane e lago Maggiore, lago di Garda e lago di Como;
- Mar Mediterraneo con esclusione delle acque territoriali e contigue di Libia, Siria, Libano, Israele e di altri Paesi che si trovano in stato di belligeranza o pericolosità dichiarata da risoluzioni ONU o Direttive Europee.

b) Consulenza all'Assicurato per problemi tecnici all'unità per il diportista e per i trasportati a titolo gratuito sull'unità assicurata

❑ **Assistenza per il raggiungimento del ricovero più prossimo**

al verificarsi di situazioni di emergenza per avarie o per condimento avverse verrà fornita assistenza per il raggiungimento dei ricoveri più prossimi con le indicazioni delle rotte più opportune per la navigazione più sicura in funzione della situazione meteo e degli aspetti tecnici dell'unità.

❑ **Assistenza per l'atterraggio e l'ingresso in porto o per la manovra di fonda in rada**

su specifica richiesta, in caso di difficoltà dell'Assicurato verrà fornita assistenza per le manovre di atterraggio, di ingresso in porto o di ancoraggio in rada con consigli per la scelta dei punti di fonda e di ridosso.

❑ **Consulenza tecnica telefonica di prima necessità per problemi motoristici, elettrici, allo scafo**

chiamando la Centrale Operativa l'Assicurato verrà messo in contatto con tecnici specializzati, che gli forniranno le informazioni utili per provvedere a risolvere il problema direttamente, o per indirizzarlo presso specialisti reperibili in loco.

c) **Assistenza Tecnica al punto di ormeggio**

❑ **Invio di tecnici a seguito di grave avaria**

se a seguito della valutazione telefonica effettuata dall'esperto fornito dalla Centrale Operativa si rende necessario l'invio di un tecnico presso il porto dove l'unità è immobilizzata a causa di una grave avaria al motore, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare l'invio di un tecnico, reperendolo nel luogo più vicino a quello dove si trova l'unità, dopo aver comunicato all'Assicurato i costi, che saranno interamente a suo carico.

❑ **Invio pezzi di ricambio**

quando i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del motore o alla propulsione velica e necessari per le riparazioni del caso non possano essere reperiti sul luogo del sinistro, la Centrale Operativa provvederà ad inviarli, con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio nautici in particolare.

Al suo rientro l'Assicurato rimborserà soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione saranno a carico della Centrale Operativa. In caso di spedizione via aerea, il pezzo di ricambio verrà messo a disposizione dell'Assicurato presso l'aeroporto internazionale più vicino al luogo dell'avaria.

Sono esclusi gli alberi superiori a 10 metri di lunghezza ed i motori superiori a 15 anni di età, per i quali non può essere garantita la reperibilità dei pezzi.

Queste prestazioni verranno fornite se l'Assicurato sarà in grado di fornire adeguata garanzia bancaria, con assegno o bonifico bancario, per l'importo del solo costo dei pezzi.

❑ **Assistenza per la sorveglianza dell'unità danneggiata**

l'Assicurato potrà richiedere alla Centrale Operativa di reperire in zona, per suo conto, cantieri riparatori, rimessaggi o ditte specializzate per la sorveglianza e/o ricovero dell'unità danneggiata.

I costi dell'intervento stesso saranno interamente a carico dell'Assicurato.

❑ **Invio di uno skipper e di un equipaggio - Recupero unità da diporto**

quando lo skipper o l'equipaggio siano stati trasportati dalla Centrale Operativa (Vedi Assistenza Sanitaria - "Trasporto sanitario dal luogo dell'attracco") o ricoverati per più di 10 giorni per infortunio o malattia, oppure se l'unità, a seguito di furto totale, sia stata ritrovata a più di 200 miglia dal porto di stazionamento abituale, oppure se l'unità, a seguito di avaria, sia stata in riparazione per più di 10 giorni in un cantiere distante più di 200 miglia dal porto di stazionamento abituale, la Centrale Operativa provvederà ad inviare uno Skipper ed eventualmente un equipaggio che condurrà l'unità al porto d'attracco abituale.

Sono escluse le spese vive del trasferimento come carburante, vitto, spese di attracco ecc. saranno invece a carico della Centrale Operativa i costi per l'invio dello Skipper e/o dell'equipaggio con il limite di Euro 2.000,00 per evento e per anno assicurativo.

In alternativa, e fermo restando il massimale suindicato, la Centrale Operativa potrà trasportare l'unità da diporto via terra, purché il mezzo necessario per il trasporto non rientri nella categoria "trasporto eccezionale".

❑ **Anticipo di denaro per riparazioni, spese portuali e di custodia**

quando, a seguito di avaria, l'unità necessita di riparazioni che comportino un fermo tecnico superiore a 5 giorni, e l'Assicurato non sia in grado di far fronte immediatamente al pagamento delle riparazioni e delle conseguenti spese portuali e di custodia, la Centrale Operativa anticiperà una somma massima di Euro 3.000,00, contro assegno bancario od altra idonea garanzia.

Il rimborso di tale anticipo dovrà essere effettuato dall'Assicurato alla Centrale Operativa entro 30 giorni dalla sua concessione.

❑ **Reperimento ed invio di sommozzatori**

quando, a causa di un guasto, di un'avaria o anche per semplice manutenzione dell'unità che si trovi ormeggiata in porto, si renda necessario il reperimento di sommozzatori che effettuino i lavori necessari,

la Centrale Operativa si attiverà per trovare il personale richiesto, informando l'Assicurato dei costi indicativi previsti per il tipo di intervento.

I costi della prestazione saranno interamente a carico dell'Assicurato.

d) **Assistenza Sanitaria per il diportista e per i trasportati a titolo gratuito sull'unità assicurata**

(le prestazioni sono strettamente correlate alla pratica del diporto nautico)

□ **Consigli per la tenuta di una farmacia di bordo**

tramite la Direzione sanitaria della Centrale Operativa, potranno essere forniti consigli ed informazioni sulla tenuta della "farmacia di bordo" suggerendo quali farmaci tenere anche in funzione delle eventuali patologie da cui sono affette le persone che si trovano a bordo dell'unità assicurata.

□ **Consulenza sanitaria**

– **Informazione ed orientamento medico telefonico**

quando l'Assicurato necessita di informazioni e/o consigli medici, la Guardia Medica della Centrale Operativa sarà disponibile per un consulto telefonico gratuito. Inoltre l'Assicurato potrà conferire con uno dei seguenti specialisti:

Dermatologia	Ginecologia
Cardiologia	Ortopedia
Dietologia	Pediatria
Geriatrics	

per ottenere informazioni di prima necessità. Il servizio non fornisce diagnosi o prescrizioni.

– **Consulenza sanitaria di Alta specializzazione**

quando, a seguito di infortunio o malattia suscettibili di interventi di particolare complessità, l'Assicurato necessita di informazioni riguardanti centri sanitari di alta specializzazione in Italia e all'estero, la Centrale Operativa metterà a disposizione la sua équipe medica per fornire le informazioni necessarie.

Inoltre, la Guardia Medica della Centrale Operativa collaborerà per individuare e segnalare medici specialisti o Centri per la diagnosi e la cura di patologie rare o comunque particolari, restando a disposizione per facilitare i contatti tra l'Assicurato e il Centro in questione, ovviando ad eventuali problemi di comunicazione, mettendo a disposizione, se necessario, un'interprete.

I medici della Centrale Operativa potranno richiedere la documentazione clinica in possesso del paziente per fornire una consulenza specialistica immediata e, se necessario, organizzare appuntamenti e consulti con le idonee strutture, sia in Italia sia all'estero.

□ **Viaggi e Medicina**

in caso di necessità la Centrale Operativa fornirà consulenze ed informazioni utili alle persone che stanno per intraprendere un viaggio in un paese definito a rischio dal punto di vista sanitario:

- vaccinazioni e profilassi per i viaggiatori in procinto di partire;
- consigli igienico-sanitari e norme da adottare durante il viaggio;
- in caso di malattia incorsa durante il viaggio o nei 15 giorni successivi al rientro in Italia, i medici della Centrale sono a disposizione 24 ore su 24 per consulenze telefoniche con il paziente o per un consulto con i medici curanti
- segnalazioni di medici o Centri specializzati sia in Italia sia all'estero.

□ **Invio di un medico in banchina, in casi di urgenza**

(Prestazione fornita con un massimo di tre volte, per unità, durante l'anno di validità del servizio).

quando l'Assicurato necessita di un medico anche durante le ore notturne o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Centrale Operativa provvederà, dopo averne accertato la necessità, ad inviare uno dei propri medici convenzionati alla banchina d'attracco dell'unità assicurata. Questi, se lo riterrà necessario, potrà organizzare il trasferimento dell'Assicurato al più vicino pronto soccorso, con ambulanza.

- ❑ **Trasporto sanitario dal luogo dell'attracco**
quando in caso di infortunio o malattia, non curabile sul posto o di gravità tale da richiedere, a giudizio dei medici della Centrale Operativa, il trasporto urgente dell'Assicurato in un centro ospedaliero designato dagli stessi medici (anche in collaborazione con il medico curante o con il medico che abbia prestato le prime cure) la Centrale Operativa provvederà, a sue spese, al trasporto sanitario dell'Assicurato, dalla banchina d'attracco dell'unità assicurata al centro ospedaliero designato, con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo sanitario, aereo di linea, autoambulanza, treno etc). L'uso dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti continentali ed a quelli tra l'Europa ed i Paesi del Bacino del Mar Mediterraneo.
- ❑ **Collegamento continuo con il centro ospedaliero**
in caso di ricovero dell'Assicurato in ospedale o in casa di cura, se richiesto, la Centrale Operativa tramite un collegamento telefonico diretto tra i suoi medici ed il medico curante sul posto, comunicherà ai parenti dell'Assicurato le notizie cliniche aggiornate.
Tale garanzia è operante nel rispetto della vigente normativa privacy, pertanto l'Assicurato dovrà fornire, in allegato alla documentazione medica, una dichiarazione di consenso nei confronti della Centrale Operativa onde permettere il trattamento e comunicazione dei dati sensibili inerenti il suo stato di salute.
- ❑ **Anticipo denaro per spese mediche all'estero**
l'Assicurato, in caso di necessità, potrà richiedere alla Centrale Operativa un anticipo di denaro per sostenere spese mediche conseguenti ad infortunio e/o malattia. In tal caso la Centrale Operativa anticiperà una somma di denaro con un massimo di € 3.000,00, previa opportuna garanzia bancaria.
Il rimborso di tale anticipo dovrà essere effettuato dall'Assicurato alla Centrale Operativa, al momento del rientro al suo domicilio in Italia.
- ❑ **Rimborso spese mediche di primo intervento**
qualora a seguito di un infortunio avvenuto in navigazione, in accordo con il medico di guardia della Centrale Operativa e con il medico che ha prestato le prime cure, l'Assicurato debba sostenere spese mediche di primo intervento, la Centrale Operativa provvederà a rimborsare tali spese dietro presentazione delle regolari fatture, fino all'importo di € 250,00 per evento e per anno assicurativo.
- ❑ **Invio di medicinali urgenti in Italia e all'estero**
quando l'Assicurato si trovi in Italia o all'estero, e necessiti di medicinali urgenti per il proseguimento di una terapia in corso, e tali medicinali non siano reperibili nella zona in cui si trova, la Centrale Operativa garantirà, nei limiti del possibile e delle norme che regolano il trasporto dei farmaci, l'invio dei medicinali al porto in cui è attraccata l'unità assicurata.
A carico dell'Assicurato sarà solamente il costo dei medicinali.
- ❑ **Soccorso sanitario in mare**
La Direzione Sanitaria, allorché la situazione patologica dell'Assicurato si presenti durante la navigazione, attiverà, se necessario, i mezzi di soccorso istituzionali più idonei per un eventuale intervento in mare. Gli eventuali costi dell'intervento saranno a carico dell'Assicurato.
Se il caso non presenterà carattere di emergenza, verrà concordato con l'Assicurato il porto d'attracco più vicino ove far pervenire un medico o un'ambulanza per l'intervento di soccorso. In questo caso i costi verranno interamente sostenuti dalla Centrale Operativa.

e) **Assistenza sanitaria specifica per i subacquei**

(le garanzie prestate in questo settore possono essere attivate esclusivamente a seguito di infortunio o malattia correlate all'attività subacquea)

GARANZIE IN ITALIA

Attivazione delle strutture di soccorso istituzionali per interventi di emergenza (con eventuali costi d'intervento a carico dell'Assicurato) e successiva Assistenza sanitaria di "secondo livello", come previsto dalle garanzie sottoelencate:

- ❑ **Trasferimento al più vicino centro ospedaliero specializzato in medicina iperbarica o in altre patologie specifiche**
 in caso di infortunio o malattia correlati all'attività subacquea, non curabili sul posto e di gravità tale da richiedere - a giudizio dei medici della Centrale Operativa, in collaborazione con i medici che abbiano prestato le prime cure - il trasporto del subacqueo al più vicino centro ospedaliero specializzato in medicina iperbarica o in altra patologia specifica, la Centrale Operativa provvederà, a sue spese, al trasporto sanitario dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo sanitario, aereo di linea, autoambulanza, treno etc.).
- ❑ **Collegamento continuo con il centro ospedaliero**
 se l'Assicurato viene ricoverato in un centro ospedaliero specializzato, la Centrale Operativa, tramite un collegamento telefonico diretto tra propri i medici ed il medico curante sul posto, comunicherà ai parenti dell'Assicurato le notizie cliniche aggiornate.
 Tale garanzia è operante nel rispetto della vigente normativa privacy, pertanto l'Assicurato dovrà fornire, in allegato alla documentazione medica, una dichiarazione di consenso nei confronti della Centrale Operativa, onde permettere il trattamento e comunicazione dei dati sensibili inerenti il suo stato di salute.
- ❑ **Prolungamento del soggiorno a seguito di trattamento iperbarico**
 in caso di trattamento di medicina iperbarica, l'équipe medica della Centrale Operativa, in accordo con i medici che hanno preso in cura l'Assicurato, potrà valutare l'opportunità di prolungarne il soggiorno, qualora le condizioni cliniche del paziente lo richiedessero. In tal caso, la Centrale Operativa provvederà a rimborsare le relative spese d'albergo con il limite giornaliero di € 120,00 e per un massimale annuo per evento di € 360,00 complessivi.
- ❑ **Familiare accanto**
 in caso di ricovero dell'Assicurato in Italia per un periodo superiore a 10 giorni, o in caso di suo decesso con inumazione sul posto la Centrale Operativa metterà a disposizione di un familiare un biglietto aereo di classe turistica A/R o un biglietto ferroviario di prima classe per recarsi sul posto.

GARANZIE ALL'ESTERO

Assistenza sanitaria di "secondo livello" come previsto dalle garanzie sotto indicate, operanti esclusivamente nei limiti geografici previsti dalle norme che regolano la garanzia "Assistenza".

- ❑ **Trasferimento al più vicino centro ospedaliero specializzato in medicina iperbarica o in altre patologie specifiche**
 in caso di infortunio o malattia correlati all'attività subacquea, non curabili sul posto e di gravità tale da richiedere, a giudizio dei medici della Centrale Operativa in collaborazione con i medici che abbiano prestato le prime cure, il trasporto del Subacqueo al più vicino centro ospedaliero specializzato in medicina iperbarica o in altra patologia specifica, la Centrale Operativa provvederà, a sue spese, al trasporto sanitario dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo sanitario, aereo di linea, autoambulanza, treno etc.). L'uso dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti continentali e a quelli tra l'Europa ed i Paesi del Bacino del Mar Mediterraneo.
- ❑ **Anticipo denaro per spese mediche all'estero**
 se, a seguito di un evento garantito, l'Assicurato richiederà un anticipo di denaro per sostenere spese mediche all'estero essendo stato ricoverato in un centro ospedaliero specializzato, la Centrale Operativa anticiperà una somma di denaro con un massimo di € 3.000,00, previa opportuna garanzia bancaria.
 Il rimborso di tale anticipo dovrà essere effettuato dall'Assicurato al momento del suo rientro al domicilio in Italia.
- ❑ **Collegamento continuo con il centro ospedaliero**
 in caso di ricovero dell'Assicurato in un centro ospedaliero specializzato, la Centrale Operativa, tramite un collegamento telefonico diretto tra i propri medici ed il medico curante sul posto, comunicherà ai parenti dell'Assicurato le notizie cliniche aggiornate.
 Tale garanzia è operante nel rispetto della vigente normativa privacy, pertanto l'Assicurato dovrà fornire, in allegato alla documentazione medica, una dichiarazione di consenso nei confronti della Centrale Operativa, onde permettere il trattamento e comunicazione dei dati sensibili inerenti il suo stato di salute.
- ❑ **Prolungamento del soggiorno a seguito di trattamento iperbarico**
 in caso di trattamento di medicina iperbarica, l'équipe medica fornita dalla Centrale operativa in accordo con i medici che hanno preso in cura l'Assicurato, potrà valutare l'opportunità di prolungarne il soggiorno,

qualora le condizioni cliniche del paziente lo rendessero necessario. In tal caso, la Centrale Operativa provvederà a rimborsare le relative spese d'albergo con il limite giornaliero di € 150,00 e per un massimale annuo per evento di € 450,00 complessivi.

❑ **Familiare accanto**

in caso di ricovero dell'Assicurato, per un periodo superiore a 10 giorni o in caso di suo decesso con inumazione sul posto, la Centrale Operativa metterà a disposizione di un parente un biglietto aereo di classe turistica A/R o un biglietto ferroviario di prima classe per recarsi sul posto.

❑ **Rimpatrio minori**

In caso di decesso dell'Assicurato, o di ricovero ospedaliero all'estero superiore a 48 ore, in presenza di minori di anni 15 senza accompagnatore, la Centrale Operativa provvederà, se richiesto, al rimpatrio di questi ultimi, mettendo a disposizione un accompagnatore.

❑ **Traduzione cartella clinica**

qualora l'Assicurato necessiti della traduzione della cartella clinica, a seguito di un evento garantito, la Centrale Operativa provvede alla traduzione della "Cartella Clinica" dell'Assicurato per permettere ai medici del Centro di destinazione l'immediata presa a carico della patologia diagnosticata.

La traduzione può essere fornita, con costi completamente a carico della Centrale Operativa, dall'Italiano all'Inglese, Francese, Tedesco e/o Spagnolo.

Tale garanzia è operante nel rispetto della vigente normativa privacy, pertanto l'Assicurato dovrà fornire, in allegato alla documentazione medica, una dichiarazione di consenso nei confronti della Centrale Operativa, onde permettere il trattamento e comunicazione dei dati sensibili inerenti il suo stato di salute.

❑ **Rientro sanitario dopo le cure d'urgenza**

dopo le cure d'urgenza conseguenti ad un evento garantito e non appena le condizioni dell'Assicurato lo consentano, la Centrale Operativa provvederà, a sue spese, servendosi del mezzo ritenuto più idoneo dai suoi medici, al rientro dell'Assicurato al proprio domicilio o al suo ricovero nel centro ospedaliero più vicino, per il proseguimento delle cure.

Resta inteso che l'Assicurato consegnerà alla Centrale Operativa il suo eventuale biglietto di viaggio di ritorno qualora non abbia potuto servirsi del mezzo di trasporto dallo stesso previsto.

❑ **Organizzazione di visite specialistiche, accertamenti diagnostici e cicli di cure riabilitative a tariffe agevolate entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta**

(Prestazione garantita esclusivamente sul territorio nazionale, in seguito ad infortunio avvenuto sia in Italia sia all'estero).

tramite la Centrale Operativa potranno essere organizzate visite specialistiche, accertamenti diagnostici e cicli di cure riabilitative, presso i centri convenzionati con la Centrale Operativa più vicini alla residenza dell'Assicurato, entro 48 ore lavorative dal momento della richiesta.

La Centrale Operativa, oltre a gestire l'appuntamento, informerà preventivamente l'Assicurato sui costi delle visite, degli eventuali accertamenti clinico-diagnostici-strumentali e delle cure riabilitative richieste.

I costi delle prestazioni saranno interamente a carico degli assicurati.

f) **Servizio informazioni per il diportista**

PER LA NAVIGAZIONE

❑ **Servizio Informazioni Meteo per i naviganti nel Bacino del Mar Mediterraneo ed altre informazioni utili per la navigazione**

l'Assicurato potrà ottenere informazioni su:

- condizioni meteo - marine relative alla zona di interesse – avvisi di burrasca;
- avvisi ai naviganti relativi all'area di interesse;
- zone di divieto di transito e di pericolo per la navigazione presenti nell'area di interesse;
- patenti nautiche;
- documenti da tenere a bordo;
- dotazioni di sicurezza prescritte;
- principali stazioni costiere per il servizio VHF.

L'Assicurato potrà inoltre ottenere le seguenti informazioni nautico / turistiche:

- consigli sulle rotte più opportune in funzione delle condizioni meteo e delle caratteristiche geo-nautiche della zona;
 - ubicazione e distanza dei principali porti ed approdi turistici rispetto alla località in cui si trova l'unità dell'Assicurato;
 - informazioni di carattere generale sul porto o sull'approdo (es: disponibilità dei vari servizi, dotazioni portuali ecc.);
 - disponibilità di posti barca liberi al momento;
 - numeri telefonici utili relativi al porto o all'approdo turistico prescelto.
- ❑ **Informazioni sulla reperibilità dei pezzi di ricambio**
quando l'Assicurato necessita di informazioni sulla reperibilità e disponibilità eventuale di pezzi di ricambio necessari per la riparazione del suo motore marino o della sua imbarcazione, sia in Italia sia all'estero la Centrale Operativa provvederà a ricercare un'officina, un rivenditore o un cantiere, che sia in possesso del pezzo richiesto ed a comunicarlo al proprio Assicurato.
- ❑ **Informazioni sulle reti di vendita ed assistenza delle principali case produttrici di motori marini e di unità da diporto**
la Centrale Operativa potrà fornire all'Assicurato informazioni sui seguenti argomenti:
- indirizzo e numero telefonico delle principali reti di vendita ed assistenza a livello europeo;
 - verifica della disponibilità agli eventuali interventi.

PER LA PESCA

(Le informazioni potranno essere richieste 24 ore su 24, e le risposte verranno fornite durante i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 18.00).

- ❑ **Informazioni su leggi e normative che regolano la pesca sportiva in mare (Italia)**
l'Assicurato può ottenere informazioni di carattere generale di prima necessità sulle leggi, decreti e normative che regolano la pesca sportiva in mare (esclusi i regolamenti e le normative locali).

PER I SUBACQUEI

(Le informazioni potranno essere richieste 24 ore su 24, e le risposte verranno fornite durante i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 18.00).

- ❑ **Informazioni su leggi e normative che regolano l'attività subacquea in mare**
l'Assicurato potrà ottenere:
- Informazioni relative ai regolamenti, alle limitazioni ed alle varie legislazioni in materia vigenti per i principali Paesi che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo;
 - Informazioni relative all'ubicazione dei principali "Diving Centers" (Italia);
 - Informazioni sull'ubicazione delle varie "Camere iperbariche" e sulla loro funzionalità e disponibilità (Italia).

g) Servizio di assistenza legale per il diportista

❑ **Consulenza telefonica**

i consulenti della Centrale Operativa supporteranno l'Assicurato, in caso di sinistro, indicandogli le procedure da seguire per compilare correttamente la denuncia per l'autorità marittima e per l'Autorità giudiziaria.

L'Assicurato potrà usufruire di un servizio telefonico di informazione legale "di prima necessità", che gli consenta di ottenere, tempestivamente, chiarimenti su leggi e normative inerenti la nautica da diporto, il codice della navigazione in generale e l'obbligatorietà dell'Assicurazione per la Responsabilità Civile.

L'Assicurato potrà ottenere informazioni legali telefoniche specifiche e "di prima necessità", relative alla compravendita di unità.

Le richieste potranno pervenire alla Centrale Operativa 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, le risposte verranno fornite all'Assicurato esclusivamente durante i giorni feriali dalle ore 9 alle ore 18.

(Le informazioni non verranno fornite per problemi relativi ad attività professionali, imprenditoriali o comunque di carattere personale, non inerenti all'attività diportistica).

- ❑ **Protezione giuridica all'estero connessa alla pratica del diporto nautico**
fino alla concorrenza del massimale di € 1.200,00 la Centrale Operativa provvederà:
 - ad effettuare interventi amichevoli od azioni giudiziarie per ottenere in caso di incidente dovuto alla navigazione il risarcimento dei danni subiti dall'Assicurato da parte di terzi;
 - alla difesa dell'Assicurato in caso di sua imputazione per omicidio colposo, per danni involontari ad altre persone o per violazioni non dolose a leggi e regolamenti.Detta garanzia è integrativa di prestazioni analoghe dovute per lo stesso rischio da altre coperture assicurative.
- ❑ **Anticipo cauzione penale all'estero**
quando, in caso di incidente occorso all'Assicurato durante un suo viaggio all'estero, dovuto alla navigazione od alla pratica di sport acquatici in genere ed a seguito del quale intervenga il "Fermo" dello stesso da parte delle autorità locali la Centrale Operativa si impegnerà a versare, previa fornitura alla società di adeguate garanzie bancarie, la cauzione per la libertà provvisoria dell'Assicurato fino a concorrenza della somma di € 6.000,00, che l'Assicurato stesso dovrà rimborsare a seguito di assoluzione o entro 15 giorni dalla sentenza di condanna. (In ogni caso, entro tre mesi dalla data del versamento della cauzione).

h) servizi integrativi per il diportista

Le sottoelencate prestazioni vengono erogate dalla Centrale Operativa in collaborazione con società specializzate

- ❑ **Pianificazione della navigazione**
gli assicurati hanno diritto a due prestazioni nel corso dell'annualità assicurativa, eventuali ulteriori prestazioni saranno interamente a loro carico ed il costo verrà comunicato telefonicamente all'Assicurato dalla Centrale Operativa stessa.
- ❑ **Definizione della Navigazione**
l'Assicurato fornirà alla Centrale Operativa, attraverso apposito questionario, indicazioni relative a: Porto di partenza, Porto di arrivo, eventuali tappe e, per ogni tratta, la velocità media che intende sostenere ed i dati relativi a Capacità totale dei serbatoi in litri e Consumi litri/ora correlati alla velocità.
La Centrale Operativa fornirà: le spezzate da seguire con rotte, orario di arrivo per ogni way-point, informazioni nautiche di rilievo lungo il percorso quali caratteristiche dei fari e fanali della zona d'interesse, aree particolari di pericolo o vietate o regolamentate (es. Parchi marini, zone militari, campi di piattaforme petrolifere), limiti delle acque territoriali, punti cospicui. Verranno forniti i dati correlati delle Effemeridi, le informazioni relative alle parti di Portolani, Fari e Fanali e Carte Nautiche di riferimento e gli Avvisi ai Naviganti correlati alla zona di prevista navigazione.
- ❑ **Infometeo Associate**
alla pianificazione potranno essere associate le previsioni meteo tenendo conto che, a partire dal momento della richiesta, i dati abbracceranno un arco di tempo massimo di 48 ore per le previsioni e di 120 ore per le tendenze.
- ❑ **Info Nautiche correlate**
la Pianificazione, su richiesta, potrà essere corredata da informazioni relative a:
 - Parchi Marini
 - Paradisi dei Sub
 - Paradisi della Vela
 - Paradisi del Surf
 - Le Meraviglie del Fondo marino
 - Le Isole da Scoprire
 - Paradisi della Pesca
 - Siti ArcheologiciIl risultato della pianificazione potrà essere inviato, a richiesta, per e-mail o fax e sarà costituito da:
 - Il tracciato grafico delle rotte
 - Il tabulato numerico delle rotte
 - La mappa delle previmeteo lungo l'itinerario
 - Il report sulle info nautiche correlate

□ **Servizi a pagamento**

I costi dei servizi verranno preventivamente comunicati all'Assicurato dalla Centrale Operativa:

- rifacimento di documenti
- prenotazioni turistiche (a carico dell'Assicurato il costo del pacchetto turistico prenotato)
- prenotazioni di posti barca (a carico dell'Assicurato il costo del posto barca)
- reperimento/prenotazione di veicoli a noleggio nel porto di attracco (a carico dell'Assicurato il costo del noleggio)
- organizzazione trasferimento urgente con l'assunzione delle spese (a carico dell'Assicurato il costo del trasferimento)

Articolo 2 - Esclusioni comuni a tutte le prestazioni

È escluso dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:

- a. danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- b. scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- c. coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- d. confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- e. atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- f. viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- g. trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- h. esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- i. materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- j. inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- k. dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- l. atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- m. abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
- n. infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- o. suicidio o tentativo di suicidio;
- p. epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
- q. quarantene.

Sono inoltre escluse:

- le spese di ricerca e salvataggio in mare o acque interne;
- le prestazioni al di fuori delle coste italiane e dei laghi: lago Maggiore, lago di Garda e lago di Como nonché delle acque territoriali e contigue di Libia, Siria, Libano, Israele e di altri Paesi che si trovano in stato di belligeranza o pericolosità dichiarata da risoluzioni ONU o Direttive Europee;
- le prestazioni per le unità adibite ad uso diverso dal diporto;
- le garanzie di assistenza, limitatamente alla partecipazione dell'unità a gare o competizioni sportive, regate veliche, compresi i relativi allenamenti e prove, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Articolo 3 - Disposizioni e limitazioni comuni a tutte le garanzie

- a) la Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge;
- b) la Centrale Operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
- c) nei casi in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento di un'altra Compagnia di Assicurazioni, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione.
- d) in ogni caso, i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola;
- e) la Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell'Assicurato;
- f) il diritto alle prestazioni di assistenza decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro;
- g) ogni diritto dell'Assicurato nei confronti della Centrale Operativa derivante dal presente Contratto si prescrive ai sensi dell'art. 2952 del c.c. al compimento di due anni dalla data di scadenza del servizio stesso.
- h) Le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all'estero esclusivamente per soggiorni non superiori a **60 giorni consecutivi**.

La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di:

- a) ritardi conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito o da causa di forza maggiore;
- b) errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.

Il servizio fornito dalla Centrale Operativa non è sostitutivo, né alternativo, al servizio pubblico di pronto intervento sanitario, che rimane esclusivamente competente per la gestione delle emergenze sanitarie.

Articolo 4 – Validità territoriale

Salvo quanto diversamente indicato nelle singole garanzie, l'Assicurato ha diritto alle prestazioni quando si trova a bordo dell'Unità da diporto o nelle sue immediate vicinanze:

- Coste Italiane e laghi: Maggiore, lago di Garda e lago di Como.
- Mar Mediterraneo con esclusione delle acque territoriali e contigue di Libia, Siria, Libano, Israele e di altri Paesi che si trovano in stato di belligeranza o pericolosità dichiarata da risoluzioni ONU o Direttive Europee.

Le garanzie di assistenza sanitaria sono operanti anche durante lo sbarco temporaneo a terra, purché l'Assicurato si trovi entro 200 chilometri dall'Unità da diporto.

Le garanzie di assistenza s'intendono operanti alle condizioni e secondo le limitazioni previste dalle legislazioni vigenti in ogni singolo paese.

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

Articolo 5 - Istruzioni per la richiesta di assistenza

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà contattare la Centrale Operativa indicando con precisione:

- nome e cognome;

- indirizzo e luogo da cui si chiama;
- eventuale recapito telefonico;
- numero della polizza.
- il tipo di assistenza di cui necessita.

Sarà la Centrale Operativa che interverrà direttamente o dovrà autorizzare l'intervento. Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa **non saranno rimborsate**.

Inoltre l'Assicurato dovrà:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il numero di conto corrente presso la propria Banca con il relativo codice ABI CAB e CIN.

Per permettere l'intervento immediato della Centrale Operativa l'Assicurato deve comunicare tramite:

Numero verde: 800.68.68.68

Telefono: (39) 02.266.09.289

Telefax: (39) 02. 70.630.091

La richiesta di rimborso delle spese sostenute, se autorizzate dalla Centrale Operativa dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a:

AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia.

Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza

Casella Postale 302

Via Cordusio 4 – 20123 Milano (MI)